



MINISTERO
DELL'INTERNO



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

GARANTIRE I DIRITTI DEI MINORENNI

**Vademecum
per le forze di polizia**



a cura del

Gruppo Tecnico

previsto dal Protocollo d'Intesa tra

Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. e Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
siglato il 28 gennaio 2014

Aggiornato in base alla normativa vigente al 30 settembre 2014

Indice

<i>Introduzione</i>	pag.	5
1. Minorenni vittime, autori e testimoni di reati	»	7
a. I minorenni vittime di reato	»	7
b. I minorenni autori di bullismo e di reati	»	9
c. I minorenni testimoni di reato	»	18
2. Minorenni e Web	»	19
a. Il Cyberbullismo	»	19
1. Il contrasto	»	19
2. Le tipologie di reato	»	20
3. Le opportunità tecnologiche	»	21
4. Il Safer Internet Center Italia	»	21
b. Le dipendenze online	»	22
1. I.A.D. – Internet Addiction Disorder	»	22
2. Le conseguenze	»	23
3. La casistica italiana	»	24
4. Il gioco d’azzardo online	»	24
c. La Pedopornografia online	»	25
1. Il contrasto	»	25
2. L’evoluzione dei fenomeni	»	26
3. La pedofilia “Culturale” in rete	»	27
4. Il progetto di “formazione assistita” agli operatori di polizia online	»	29
3. Minorenni stranieri non accompagnati	»	31
a. Chi sono	»	31
b. Il diritto alla protezione ed all’accoglienza	»	33

c. L'identificazione e l'accertamento dell'età	pag.	34
d. Il diritto a rimanere in Italia	»	35
1. L'inespellibilità	»	35
2. La richiesta di asilo	»	36
3. Il rimpatrio assistito	»	36
4. Il permesso di soggiorno	»	37
5. Il diritto all'assistenza sanitaria	»	40
6. Il diritto all'istruzione	»	40
7. Il diritto al lavoro	»	41
8. La permanenza in Italia al compimento della maggiore età	»	41
4. Minorenni scomparsi	»	43
a. Il fenomeno	»	43
b. Le procedure operative	»	45
c. La sopravvenuta cornice normativa	»	47
d. Le strutture di polizia competenti in materia	»	49
e. Il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse	»	50
f. Iniziative delle forze di polizia	»	53
g. Le iniziative interforze ed interistituzionali	»	54
5. I minorenni destinatari di provvedimenti civili dell'Autorità Giudiziaria	»	55
Appendice	»	61
A. Minorenni vittime, autori e testimoni di reati, le fonti normative le modalità di attuazione	»	61
B. Cyber-bullismo: esempi, norme e procedibilità	»	66
C. Le dipendenze online, le fonti normative	»	72
D. La pedopornografia online, le fonti normative	»	78
E. Quadro sintetico delle principali procedure di rilevazione dei fatti di reato in materia di pedopornografia	»	95

Introduzione

La Convenzione sui diritti dell'infanzia individua dei principi generali che devono guidare l'attuazione dei diritti dei minorenni: il superiore interesse degli stessi, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, la non discriminazione e il diritto all'ascolto. Essa, a seguito della legge di ratifica n. 176 del 1991, sancisce i diritti di tutti i minorenni presenti sul territorio dello Stato italiano.

L'ascolto di un bambino o di un adolescente è una attività particolarmente complessa e rappresenta un campo che necessita di professionalità, specializzazione, attenzione e confluenza di molteplici competenze, nonché specifiche conoscenze nelle campo della tutela delle persone di minore età. Questo sia nel caso in cui il minorenne sia vittima, autore o testimone di reato, che nei casi in cui è fondamentale ascoltare il minorenne per individuare quale sia il suo interesse superiore, come nel caso dei minorenni stranieri in arrivo in Italia o dei minorenni allontanati dalle famiglie di origine, o anche nei casi in cui i minorenni siano coinvolti in episodi che non costituiscono reato, come per il bullismo o l'utilizzo della rete, ma per i quali è opportuno mettere in atto azioni non solo di contrasto, ma anche di sensibilizzazione e conoscenza, per esempio, per l'utilizzo sicuro e consapevole del web.

Per questo, come raccomanda il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, è necessario approvare delle norme, realizzare delle politiche adeguate, ma anche adottare delle prassi conformi alla Convenzione. Dall'esperienza realizzata nei Paesi che l'hanno ratificata, risulta evidente come soltanto agendo su questi tre livelli sia possibile realizzare pienamente il sistema di promozione, protezione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti definito dalla Convenzione stessa.

Al fine di rispettare lo spirito e la lettera della Convenzione, gli Stati hanno, inoltre, l'obbligo di considerare i bambini e gli adolescenti soggetti di diritto, e non più oggetto di sola tutela, e di promuovere i loro diritti di protezione, di promozione e di partecipazione. In tutti i Paesi che l'hanno ratificata, per adottare misure conformi a quanto sancito, si è reso necessario promuovere un cambiamento culturale di tutti i soggetti che operano per e con i bambini, anche delle Forze dell'Ordine.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno hanno avviato una stretta collaborazione per promuovere la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare attraverso la firma dell'ultimo Protocollo d'Intesa, il 28 gennaio 2014, che prevede la realizzazione di diverse iniziative di formazione ed informazione degli operatori, definite nelle Linee Guida allegate al Protocollo. Particolare rilevanza in questo contesto è la realizzazione del presente Vademecum operativo finalizzato ad assicurare un impatto concreto alle azioni delineate nel Protocollo d'Intesa e nelle Linee Guida.

Il Vademecum ha l'obiettivo di promuovere, su tutto il territorio nazionale, l'adozione e l'attuazione di prassi e procedure uniformi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e da altre Convenzioni internazionali recepite dall'Italia, in tutti i contesti che coinvolgano a diverso titolo dei minorenni e nei quali le Forze dell'Ordine intervengono. Grazie ad una sintesi delle nozioni più importanti in materia, vengono fornite informazioni utili a tutti coloro che, a vario titolo professionale, entrano in relazione con le persone di minore età. Esso servirà a guidare gli operatori attraverso tutte le fasi di contatto con i bambini e gli adolescenti al fine di tutelarli al meglio; conterrà, inoltre, indicazioni operative di massima, per incrementare le abilità e le competenze su tutto il territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di linguaggi omogenei e modalità di ascolto che forniscano un senso di sicurezza e stabilità ai minorenni ai quali ci si rivolge.

Il Vademecum è strutturato in una parte introduttiva, che inquadra i diversi fenomeni analizzati e un'appendice contenente indicazioni di carattere più operativo e riferimenti ed approfondimenti normativi.

Alla stesura del Vademecum hanno contribuito anche i Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza che avranno un ruolo nella sua diffusione, nelle regioni dove sono presenti.

1. Minorenni vittime, autori e testimoni di reati

a. I minorenni vittime di reato

Le segnalazioni che pervengono quotidianamente agli Uffici delle Forze di Polizia sulle attività d'indagine in cui sono coinvolte vittime minorenni riguardano, in prevalenza, reati commessi in ambito domestico, primo fra tutti i maltrattamenti in famiglia, reati di abuso e sfruttamento sessuale, reati contro il patrimonio o la persona legati per lo più al fenomeno del bullismo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce maltrattamento dei minorenni *“tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”*.

In effetti, gli studi statistici e le ricerche condotte negli ultimi anni hanno evidenziato che, sebbene alcune violenze si verifichino in modo imprevedibile e occasionale, la maggior parte degli abusi subiti dai bambini sono commessi dalle persone in cui le piccole vittime dovrebbero poter riporre la loro fiducia: genitori, insegnanti, compagni di scuola e così via. Inoltre, non necessariamente gli episodi di violenza riguardano ambienti “degradati”. Al contrario, gli abusanti possono appartenere a qualsiasi condizione socio-economica, né si evidenziano particolari classi di età. Il fenomeno appare, pertanto, particolarmente complesso e difficile da far emergere.

Nell'approccio alla problematica dell'abuso sui minorenni, peraltro, vanno ora tenute in considerazione le misure di protezione delle vittime di violenza domestica introdotte con legge 15 ottobre 2013, n. 119¹.

¹ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

Il legislatore, tra le altre cose, ha voluto dare rilievo giuridico autonomo alla cosiddetta “violenza assistita”, facendo riferimento diretto al minorenni quale persona offesa anche se i reati sono compiuti in pregiudizio di altri componenti del nucleo familiare. Ciò che è determinante perché si leda il bene giuridico protetto è la mera presenza del minorenni agli episodi di violenza e di maltrattamento in contesti che, per definizione, dovrebbero definirsi “protetti”. La “violenza assistita” è stata, perciò, configurata come aggravante comune (n. 11-*quinquies* dell’art. 61 c.p.) dei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, delitti contro la libertà personale, nonché dei maltrattamenti commessi “in presenza o in danno di un minorenni di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

Oltre a questa novità, la legge in argomento ha disciplinato, in particolare:

- l’obbligo per le Forze dell’Ordine, i Presidi sanitari e le Istituzioni pubbliche di informare le vittime di alcuni reati (compresi i reati sessuali e la pedo-pornografia) della presenza e dislocazione dei Centri antiviolenza sul territorio e, se del caso, di metterle in contatto con quelli più vicini;
- la possibilità per la Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, di adottare la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti del soggetto colto in flagranza di alcuni delitti (compresi quelli di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo), qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave pericolo la vita o l’integrità della vittima;
- la possibilità del Questore di adottare, anche in assenza di querela e previa istruttoria – comprensiva di assunzione delle più ampie informazioni anche dalle persone informate sui fatti – a cura degli organi investigativi, una misura di carattere preventivo, l’ammonizione dell’autore del fatto, nei casi in cui alle Forze dell’Ordine sia segnalato un fatto presuntivamente riconducibile ai reati di percosse o lesioni gravi in ambito di violenza domestica. In proposito, per “violenza domestica” si intendono tutti gli atti, non episodici, di

violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

- uno speciale permesso di soggiorno a tutela degli stranieri vittime di violenza domestica quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-*bis*, 605 e 612-*bis*² del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale³, commessi in ambito di "violenza domestica", siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

b. I minorenni autori di bullismo e di reati

La *devianza minorile* è una problematica connessa a fattori di rischio diversi, individuali e sociali, tra loro interagenti: fattori endogeni, che comprendono disfunzioni di carattere innato o disturbi dello sviluppo intervenuti nella prima infanzia, nonché problemi connessi alla personalità del soggetto; fattori familiari, che comprendono tutti gli aspetti inerenti i ruoli genitoriali, le relazioni affettive, le dinamiche interpersonali, lo stile di convivenza, la qualità del rapporto educativo; fattori socio-culturali, che fanno riferimento al ceto sociale, alla subcultura in cui la famiglia è inserita, all'influenza di altre subculture (gruppo dei pari), all'habitat, al sistema etico di riferimento, alle condizioni di indigenza e/o di emarginazione.

² Artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 582 (lesione personale), 583 (circostanze aggravanti delle lesioni), 583-*bis* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 605 (sequestro di persona), 612-*bis* (atti persecutori) c.p..

³ Disciplinante "Arresto obbligatorio in flagranza".

Il fenomeno si presenta, quindi, di particolare complessità per le diverse connotazioni che lo caratterizzano, rilevanti sotto vari profili: criminologico, sociologico, politico e psicologico.

Vi fanno da sfondo la difficile realtà dei modelli culturali delle organizzazioni criminali, presente soprattutto in alcune zone geografiche del Paese, ed il disordine urbano che ha creato quartieri-ghetto nelle periferie delle grandi città.

Alla devianza “tradizionale”, legata alle realtà di grave emarginazione sociale, vanno ad aggiungersi manifestazioni devianti fino a pochi anni addietro meno emergenti in Italia – probabilmente anche a motivo di una diversa e inferiore sensibilità che nel passato si aveva rispetto a certe forme di aggressività giovanile – e che oggi però si presentano con modalità nuove, più aggressive, spesso agite per motivi futili o addirittura inesistenti, espressioni di un nuovo tipo di disadattamento, che può essere assimilato alla devianza.

Quando si parla di “*bullismo*” si intende un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona più potente (o da un gruppo di persone) nei confronti di un’altra persona percepita più debole. In altre parole, il “*bullismo*” è caratterizzato da comportamenti vessatori e di prevaricazione reiterati nel tempo, non necessariamente penalmente rilevanti, perpetrati nella maggior parte dei casi dal “gruppo” di ragazzi, nei confronti di un soggetto percepito come più debole. Si fa riferimento comunque a comportamenti illegittimi offensivi e violenti, quali prepotenze fisiche (calci, pugni, schiaffi), verbali (minacciare, insultare, prendere in giro), o psicologiche (parlare male di qualcuno, escludere qualcuno dal gruppo). Anche gli atti di vandalismo (rompere vetri, lanciare oggetti) sono una forma di devianza associata al bullismo, sia per le ragazze che per i ragazzi. Non si tratta di per sé di atti devianti, anche se la natura di alcuni di questi comportamenti di prevaricazione e la gravità delle modalità di commissione sono assimilabili alla devianza. Ma le prepotenze possono sfociare in comportamenti criminali se non vengono fermate o affrontate con serietà: chi le esercita si comporta in maniera sempre più violenta fino a commettere atti illegali.

Gli studi sul “bullismo” si sono incentrati sulle dinamiche del gruppo, dove il singolo adolescente trova la propria identità e non considera negativamente il proprio comportamento delittuoso.

Il fenomeno vede coinvolti giovani, anche appartenenti a famiglie benestanti che, ad un’analisi più approfondita, possono rivelarsi conflittuali e disgregate. In effetti, ai fattori socio-economici e culturali da cui scaturisce la devianza “tradizionale”, si è andata aggiungendo una forma di disagio “relazionale” subito dai ragazzi nei propri contesti di appartenenza (soprattutto familiare, ma anche scolastico), che taglia trasversalmente tutte le fasce sociali, e che apre la strada al formarsi dei “gruppi”, composti in genere da compagni di scuola o di quartiere, appartenenti a contesti sociali e familiari problematici.

Numerosi studi, inoltre, hanno evidenziato che esiste un legame significativo fra “bullismo” e devianza minorile. Sotto altro profilo, dalle risultanze investigative è emerso che la maggior parte degli episodi di “bullismo” si è sviluppata in ambiente scolastico, anche con atti di vandalismo alle strutture. Il “bullismo” nelle scuole è presente, con analoghe caratteristiche, su tutto il territorio nazionale, a volte anche con preoccupanti eventi a connotazione razziale, sintomo di malessere giovanile attribuibile anche a forme di disagio sociale.

Esiste, quindi, una relazione concomitante fra comportamenti di prevaricazione a scuola e comportamenti antisociali e devianti commessi altrove: i ragazzi che commettono le prepotenze a scuola possono essere già coinvolti, sin da molto giovani, in comportamenti devianti e sono maggiormente a rischio di commettere anche atti illegali.

Al di là delle azioni individuali, assai più frequenti e significative sono le azioni riconducibili al “gruppo”. Un aspetto peculiare della violenza giovanile è l’indebolimento, fin quasi all’annullamento, dell’“autonomia” da parte dell’adolescente nei confronti del gruppo di appartenenza, spesso pericolosa conseguenza di una mancata socializzazione.

Nella diversificazione fra i sessi, i ragazzi commettono con maggior frequenza prepotenze di tipo fisico e verbale, mentre le ragazze attuano forme indirette di prepotenze – come escludere qualcuno di proposito dal gruppo, isolarlo, met-

tere in giro voci sul suo conto – anche se sono in crescita gli episodi in cui le giovani protagoniste sono responsabili anche di vere e proprie aggressioni fisiche e viceversa i ragazzi sempre più coinvolti in atteggiamenti prevaricatori di tipo femminile.

Negli ultimi tempi, grazie alla diffusione delle moderne tecnologie, è emerso il cosiddetto “*cyber-bullismo*”, che consiste nel porre in essere prepotenze, calunnie o violazioni della *privacy* attraverso l’invio di sms, *e-mail* o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui *social network*.

Gli interventi per atti di “bullismo” non sono di polizia: famiglie e scuole, ma anche i ragazzi stessi, come mostrano recenti esperienze nell’ambito della *peer education*, sono chiamate ad intervenire, soprattutto quando non sono stati ancora commessi reati.

Gli adulti non devono far isolare il minorenne vittima e, ascoltandolo, devono aiutarlo a far emergere problematiche relazionali, anche per poter trovare una soluzione adatta in sinergia tra loro. La scuola può dare consigli utili agli studenti per fronteggiare atti di bullismo e deve incoraggiarli a denunciare tali episodi, affinché si possano attivare tempestivamente le autorità competenti.

Analogamente, è importante parlare con il minorenne autore per cercare di responsabilizzarlo e recuperarlo quanto meno al rispetto dell’altro.

Per migliorare, comunque, l’azione di prevenzione in materia – l’unica vera soluzione per poter incidere sul fenomeno – le forze di polizia, con particolare riferimento alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, organizzano periodicamente, d’intesa con gli Uffici Scolastici Provinciali, incontri tra operatori di polizia e classi di studenti, sia presso le scuole che presso le strutture di polizia, durante i quali vengono illustrate le possibili situazioni di rischio per i bambini, fornendo appropriati suggerimenti per evitarle. Talora gli incontri sono congiunti con genitori e docenti, con lo scopo di creare una “rete” di sensibilizzazione al problema che agisca dal di dentro della famiglia e della scuola, piuttosto che promossa da un terzo.

Quando il bullismo si sostanzia in veri e propri reati, gli autori minorenni saranno quindi chiamati a risponderne davanti all’Autorità giudiziaria competente.

Se quegli atti saranno stati commessi da infraquattordicenni, le relative conseguenze, attesa l'età, ricadranno sui genitori, sulla scuola ed i docenti, sull'istituzione, ma ad essi può essere applicata una misura di sicurezza che si sostanzia generalmente in un collocamento in comunità o in una serie prescrizioni a valenza educativa.

Attualmente non esiste una fattispecie normativa che punisca il bullismo, che, come detto, può manifestarsi con insulti, offese, prese in giro; voci diffamatorie e false accuse; critiche immotivate ed eccessivo controllo; atti discriminatori o di razzismo; esclusione dal gioco; furti; estorsione; danneggiamento di cosa altrui; minacce; violenza privata; aggressioni e/o giochi violenti; lesioni personali; percosse.

È chiaro, quindi, che diversi sono i reati configurabili:

- percosse (art. 581 c.p.) o lesioni personali (artt. 582 e ss. c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- ingiuria (art. 594 c.p.) o diffamazione (artt. 595 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) – per le prese in giro.

I fatti vanno denunciati ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria: nei casi gravi (es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie) l'avvio delle conseguenti indagini è d'ufficio; nei casi lievi occorre la querela.

Tali episodi, comunque, possono violare anche la legge civilistica, causando un danno ingiusto (anche non intenzionale) alla persona o alle cose (art. 2043 c.c.): un avvocato può fare richiesta di risarcimento del danno (morale, biologico, esistenziale) davanti al Tribunale civile, salvo che ci si metta d'accordo prima tra le parti.

Il più delle volte l'atto di bullismo viola la legge sia penale che civile, dando vita a 2 processi, penale e civile.

La responsabilità giuridica degli atti di bullismo può anche ricadere sul bullo minorenne, ai sensi dell'art. 2046 c.c., secondo cui "chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere

la portata ed il significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa”.

Anche il minorenni, quindi, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola.

Se il minorenni ha compiuto il fatto in uno stato di incapacità di intendere o di volere, non risponde dei danni arrecati a terzi. Però l'art. 2047 c.c. prevede una responsabilità sostitutiva in capo a colui che era tenuto alla sua sorveglianza.

Ad ogni modo, essendo minorenni, concorrono sempre le responsabilità dei genitori (*culpa in educando*), della scuola e dei docenti (*culpa in vigilando* ed anche *in educando*), dell'istituzione (*culpa in organizzando*).

L'art. 2048 c.c., 1° comma, prevede che “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minorenni non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”. La responsabilità dei genitori non è oggettiva e assoluta, se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, o di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio. Se il figlio non è capace d'intendere e di volere, devono dimostrare anche la stretta sorveglianza e che, nonostante ciò, non hanno potuto impedire l'evento dannoso. L'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di *culpa in vigilando*. Gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili del danno causato dall'atto di bullismo del minorenni, purché questo sia stato commesso durante il tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza (all'interno dell'istituto e durante gli orari di lavoro).

Il risarcimento è, invece, a carico della scuola, per la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità dalla prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Qui la prestazione dovuta è quella scolastica, turbata dall'atto illecito.

Infine, la scuola deve assicurare la vigilanza all'interno dello stabile e, quindi, anche fuori dalla classe.

Sul fronte della commissione di reati, nel sistema penale italiano il minorente che delinque è considerato con estrema attenzione, quale soggetto che ha, proprio per la giovane età, maggiori possibilità di essere “recuperato” grazie ad un’opera di rieducazione. Il giovane gode, pertanto, di un regime “penalistico”, giudiziario e carcerario diverso rispetto all’adulto criminale. Si ricorda che in Italia sono anche in corso delle sperimentazioni su alcuni territori di percorsi di mediazione penale minorile. Ciò premesso, occorre precisare che principio cardine del diritto penale italiano è la disposizione per la quale “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile” (art. 85 c.p.). Nella medesima norma si specifica il contenuto del requisito: “è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”.

Per quanto concerne il minorente, l’art. 97 c.p. prevede che colui che ancora non ha raggiunto il 14° anno di età non è imputabile. Tra i 14 e i 18 anni l’acertamento della capacità d’intendere e di volere (ossia dell’imputabilità) va espletato caso per caso, finalizzato alla ricognizione della “maturità” raggiunta dal minorente. Nel caso in cui il giovane sia ritenuto “imputabile”, lo stesso è sottoposto al vaglio di un giudice specializzato, il Tribunale per i Minorenni, nell’ambito di un procedimento retto da disposizioni specifiche.

In ogni stato e grado del procedimento, inoltre, l’assistenza affettiva e psicologica devono essere garantite dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorente e ammessa dall’Autorità giudiziaria⁴. In ogni caso è assicurata l’assistenza dei servizi minorili della giustizia.

Il minorente può essere arrestato in flagranza o fermato in quanto indiziato di delitto, ma solo nei casi più gravi (delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni, delitto di violenza sessuale, altri gravi delitti specificamente individuati). In ogni caso, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto, nonché dell’età e della personalità del minorente⁵.

⁴ Art. 12 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

⁵ Art. 16 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Al momento dell'arresto o del fermo il Procuratore della Repubblica presso il per i Minorenni va informato "senza ritardo". Questi può disporre che il minorenni sia condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata oppure, qualora lo ritenga opportuno, che il minorenni sia condotto presso l'abitazione familiare⁶.

Il minorenni, comunque, può permanere negli uffici di polizia "per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata", "in ogni caso mai oltre 12 ore"⁷.

⁶ Art. 18 "Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenni" del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448:

"1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenni ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenni, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre ai casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenni sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto davanti a sé.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale."

⁷ Art. 18-bis "Accompagnamento a seguito di flagranza." del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448:

"1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenni colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenni non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenni.

La custodia cautelare può essere applicata solo nei casi più gravi. Il giudice dovrà prediligere altri strumenti meno afflittivi, come l'applicazione di prescrizioni inerenti l'attività di studio o di lavoro, ovvero, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni stesse, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa o del collocamento in comunità.

Qualora sia condannato ad una misura restrittiva della libertà personale, la pena è diminuita, in virtù di un'attenuante correlata proprio alla minore età. L'ordinamento prevede, comunque, un ampio ventaglio di misure sostitutive o alternative al carcere come, ad esempio, l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione del processo e la messa alla prova, entro cui il Tribunale per i Minorenni può scegliere quella che appare più adeguata.

Laddove invece il ragazzo sia da sottoporre ad una misura restrittiva della libertà personale, la struttura carceraria è comunque diversa da quella del circuito degli adulti : l'Istituto penale per i minorenni, dove i ragazzi possono permanere fino al compimento del 25° anno di età se stanno espiando una pena per un reato commesso quando erano minorenni⁸. Ne risulta, quindi, un sistema sanzionatorio che, per i minorenni, non ha solo carattere afflittivo ma è soprattutto attento alle esigenze rieducative, prevedendo un insieme di risposte orientate al "recupero" del giovane, comprese quelle detentive.

3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenni è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenni deve essere consegnato appare manifestamente inadatta ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5."

⁸ Così prevede l'art. 5 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 117, che estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni.

c. I minorenni testimoni di reato

Come già accennato, la legge non impone limiti di età alla capacità di rendere testimonianza, pur con le salvaguardie previste dalle norme procedurali a tutela dei soggetti che, in relazione al reato per cui si procede, sono considerati in una posizione di “vulnerabilità”, a maggior ragione se minorenni, anche se solo testimoni di reato ed, in specie, di determinati tipi di reati, soprattutto violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, tratta di persone.

Pure in tale ambito, dunque, l’“audizione protetta” per raccogliere la testimonianza del minorenne che ha assistito ad un abuso o ad uno sfruttamento sessuale ovvero ad altre fattispecie delittuose “sensibili” è valida. L’Italia sta, infatti, continuando gradualmente a recepire, sotto il profilo normativo, ma anche come messa a regime di già adottate “buone prassi”, tutte le indicazioni internazionali a favore e a tutela dell’ascolto giudiziario del minorenne:

- l’utilizzo di locali adeguati, tali da garantire la serenità del minorenne;
- l’adozione della videoregistrazione o quantomeno dell’audio-registrazione delle dichiarazioni da lui rese;
- il rendere edotto il minorenne sulle finalità dell’intervista e il consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
- l’evitare domande o comportamenti suggestivi, tali da compromettere la genuinità del racconto.

Sul punto, si fa rinvio a quanto detto in via generale sull’“audizione protetta”, perché le cautele adottate, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, per le vittime di determinati reati sono, solitamente, seguite dagli Uffici investigativi anche in caso sia necessario escutere dei minorenni in qualità di persone informate sui fatti.

Un discorso a parte meritano i minorenni “testimoni di giustizia” sottoposti a speciali programmi di protezione, per i quali si aggiungono ulteriori accortezze che investono il sistema della “protezione” e della correlata “assistenza”, anche dal punto di vista del sostegno psicologico costante per consentire la migliore accettazione di radicali mutamenti di vita, anche nei profili logistici, e talora della stessa identità anagrafica.

2. Minorenni e Web

a. Il Cyberbullismo

Attraverso l'azione di studio dei fenomeni emergenti, è stato possibile descrivere e documentare le caratteristiche peculiari attuali dei cattivi usi di internet da parte dei minorenni. Tale conoscenza è il sostrato necessario alla progettazione di azioni di prevenzione ai rischi di internet destinati a giovani, genitori, insegnanti, pediatri ed altri professionisti che fattivamente si prefiggono di informare e formare per ridurre il rischio di essere vittime o autori di reato su internet.

Il *cyber-bullismo*, che si presenta *border-line* tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, costituisce una delle dinamiche più significative che esprime con grande enfasi il carattere di complessità e problematicità che assume il rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia.

Per la tipologia del fenomeno è quindi necessario in primis agire a livello di prevenzione, è in questo ambito che vengono realizzate iniziative dalle Istituzioni, spesso in collaborazione con le Associazioni attive sul nostro territorio.

1. Il Contrasto

Il contrasto a tali fenomeni avviene non solo attraverso le investigazioni ma anche tramite la collaborazione da sempre attiva con enti pubblici e privati impegnati nella protezione dei minorenni al fine di affrontare al meglio le conseguenze penalmente rilevanti di un rapporto così dinamico e carico di potenzialità negative quale è quello attuale tra giovani e nuove tecnologie.

Quanto emerso dall'analisi dell'attività degli Uffici territoriali delle forze di polizia, in particolar modo dalla Polizia Postale, evidenzia come alla base della commissione di reati contro la persona (diffamazioni, ingiurie, sostituzione di persona, diffusione di materiale pedopornografico autoprodotta, etc.) posti in essere da minorenni su internet ci sia spesso una conoscenza reale nata dalla

condivisione della realtà scolastica, sportiva o ricreativa in genere. Le persecuzioni, gli insulti, i dispetti nascono nella vita reale, all'interno di dinamiche di socializzazione tipiche di una fase evolutiva assai effervescente e mutevole, ma producono effetti importanti per gli autori da un punto di vista giuridico e dolorosi per le vittime da un punto di vista psicologico.

Allo stato le denunce sporte direttamente da minorenni in riferimento a prepotenze su internet sono ancora poche e questo è uno dei frutti della difficoltà di riconoscere la gravità dei comportamenti che induce a subire senza chiedere aiuto o a farsi "giustizia" da soli. La vergogna di essere delle vittime, nonché il timore di vedere sottratti dai genitori *smart-phone* e pc come punizione, incentivano vittime e autori al silenzio, contribuendo a mantenere alto il numero oscuro dei casi di *cyberbullismo*.

1. Le tipologie di reato

I principali reati commessi dai "*cyberbulli*" di minore età sono rappresentati da interferenze illecite nella vita privata (art. 615-*bis* c.p.), ingiurie (Art. 594 c.p.), diffamazioni (Art. 595 c.p.), sostituzione di persona (Art. 494 c.p.), accesso abusivo a sistema informatico (Art.615-*ter* c.p.), violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (Art. 616 c.p.), produzione e diffusione di pornografia minorile (aggiornato alla nuova legge n.172/2012). Nondimeno si assiste ad un incremento preoccupante dei casi in cui i minorenni, all'interno di dinamiche di ripicca, vendetta personale e talvolta anche solo di scherzo, hanno diffuso immagini intime e video di atti sessuali consenzienti tra coetanei sul web. In tali casi, le accuse mosse agli autori di reato minorenni contemplanò una procedibilità d'ufficio e una simultanea attivazione della Procura Minorile con gravi ripercussioni a livello individuale e familiare che mal si accorda talvolta con la consapevolezza della portata criminosa dei fatti perpetrati dai minorenni stessi. Il potere amplificatorio del web, associato ad una massiccia presenza e ad un incontenente presenzialismo dei giovani on-line, contribuiscono ad attribuire a tali comportamenti un potenziale lesivo fortemente in ascesa. Il carattere aspatiale

e atemporale delle persecuzioni e degli insulti che vengono veicolati sul web contribuisce a rendere più gravi gli effetti negativi sulle vittime, ma spesso non è sufficiente a spingere le stesse a chiedere aiuto. Le distanze intergenerazionali nel loro complesso e le difficoltà eventuali di dialogo familiare specifiche non giovano alle vittime, che socialmente isolate e nella difficoltà di parlare con gli adulti significativi, si chiudono in un mutismo che può, più o meno lentamente, condurre a livelli di sofferenza psichica insopportabili.

Ulteriore elemento di complessità è dato dalla possibilità che i minorenni possano essere contemporaneamente sia vittime che autori di reati, a seguito, ad esempio, dell'autoproduzione e diffusione in internet di materiale pedopornografico.

3. Le opportunità tecnologiche

Un'ulteriore analisi appare doverosa per quanto concerne l'impatto dei comportamenti sopra evidenziati in relazione alle "opportunità tecnologiche" offerte da specifici servizi web che, in virtù della loro stessa architettura, ingenerano veloci diffusioni di comunicazioni rischiose. Social *network* o applicazioni web dedicate a fornire servizi mirati (ad esempio solo immagini ovvero solo risposte a quesiti etc.) possono facilitare in tempi rapidi il condizionamento dei comportamenti dei frequentatori.

Dall'esperienza percorsa emerge quindi la definizione di *cyberbullismo* come l'insieme degli usi distorti delle nuove tecnologie operati dai minorenni che può comportare la commissione di reati in danno di coetanei, caratterizzato da intenzionalità di ledere, da reiterazione dei comportamenti dannosi e da asimmetria della relazione tra vittima e *cyberbullo*.

4. Il Safer Internet Center Italia

Il Safer Internet Centre è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea che crea in Italia (anni 2012-2014) un tavolo tecnico e un corrispondente servizio di internet (www.generazioniconnesse.it) la cui finalità principale è quella di

coordinare, integrare e potenziare le forze afferenti alle istituzioni e al privato sociale attive nella protezione dei minorenni. Tale progetto allinea l'Italia ad uno standard strutturale presente da molti anni in altri Paesi europei nei quali i Safer Internet Centre hanno tutti la medesima architettura e organizzazione operativa. Capofila e coordinatore del progetto è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, partner del progetto sono Save the Children, Telefono Azzurro, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Movimento Difesa del Cittadino e la cooperazione EDI. Il sito che esprime concretamente la progettualità del Safer Internet Centre ha al suo interno contenuti snelli e fruibili relativi ai principali rischi che i minorenni corrono con un uso non adeguato dei nuovi media, consigli e indicazioni per insegnanti e genitori e riferimenti in link relativi ad una Help Line a cui chiedere aiuto se si è vittime (gestita da Telefono Azzurro attraverso il servizio 1.96.96) e una Hot Line a cui segnalare i contenuti illegali presenti in rete (gestita distintamente da Telefono Azzurro e Save the Children attraverso le hot line dei loro due siti istituzionali). Solo le segnalazioni in riferimento alle quali si configurano reati vengono, secondo canali strutturati, acquisite e trattate dal Servizio Polizia Postale attraverso il Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia.

b. Le dipendenze online

1. I.A.D. – Internet Addiction Disorder

Il massiccio diffondersi di internet e dei nuovi mezzi di comunicazione se da una parte ha portato ad un ampliamento e ad un miglioramento delle possibilità di comunicazione superando le barriere ed i vincoli di tempo e di spazio, un suo utilizzo eccessivo o inadeguato ha portato alla nascita di fenomeni psicopatologici simile a quella che osserviamo in soggetti dipendenti da sostanze psicoattive. Un utilizzo eccessivo e coatto della Rete può indurre dipendenza psicologica e danni psichici per il soggetto catalogabili come un disturbo ossessivo-compulsivo, denominato o disturbo da dipendenza da internet.

Non è stato ancora provato scientificamente se l'uso eccessivo della Rete, esiti in una vera e propria dipendenza alla stregua di un disturbo psichiatrico primario; i ricercatori che se ne sono occupati hanno posizioni tra loro discordanti; secondo alcuni l'uso massiccio della Rete comporta inevitabilmente problemi di ordine psicologico altri, invece sostengono che le conseguenze che possono manifestarsi, in seguito all'uso compulsivo della Rete, non sarebbero necessariamente imputabili allo sviluppo di una dipendenza, ma ad un cambiamento nella gestione del quotidiano (per esempio potrebbero riguardare l'incapacità di amministrare il tempo, perdita del sonno e dei pasti).

La posizione più accreditata è quella secondo la quale l'utilizzo "normale" della Rete non provocherebbe interferenze nella vita quotidiana del soggetto la cui area relazionale, invece, sarebbe compromessa ed assorbita completamente dall'esperienza virtuale quando l'utilizzo della Rete risultasse eccessivo e compulsivo.

2. Le conseguenze

I disagi che possono manifestarsi sono di varia natura e interferiscono nella vita personale a vari livelli.

Essere presenti in modo massiccio in Rete comporta una riduzione del tempo che il soggetto può avere a disposizione per coltivare le relazioni sociali e familiari con conseguente compromissione delle proprie relazioni affettive, anche a causa dei frequenti rapporti amorosi che nascono in Rete. L'eccessivo coinvolgimento nelle attività di Rete distoglie l'attenzione dal lavoro e dalla scuola invalidando il rendimento professionale e scolastico. Possono verificarsi anche problemi economici quando la presenza eccessiva in Rete riguardi la partecipazione del soggetto ad aste, commercio on-line e gioco d'azzardo virtuale (attività peraltro vietate ai minorenni ma, soprattutto quest'ultima, da essi frequentemente praticate), fino a considerare i problemi di salute che possono insorgere stando a lungo seduti davanti al computer (disturbi del sonno, irregolarità dei pasti, scarsa cura del corpo, mal di schiena, stanchezza agli occhi, mal di testa, sindrome del Tunnel Carpale, ecc.).

3. La casistica italiana

La casistica italiana relativa a tale tipo di dipendenza è piuttosto limitata, anche in considerazione del fatto che la diffusione di internet in Italia ha conosciuto un vero sviluppo solo negli ultimi 10 anni, in netto ritardo rispetto ai paesi anglosassoni. E' ipotizzabile tuttavia che la progressiva alfabetizzazione informatica di tutte le fasce di età della popolazione a cui segue un incremento progressivo dell'abitudine a ricorrere alle nuove tecnologie conduca nell'arco dei prossimi anni alla "produzione" di dipendenti da internet in modo patologico. Tale rischio potrebbe riguardare in particolare le nuove generazioni, nate e cresciute in un'epoca di progressiva affermazione della tecnologia, abituate ad utilizzare e a sfruttare assai precocemente le potenzialità delle nuove tecnologie e che si trovano a compiere, per il particolare momento evolutivo vissuto, "esperimenti" sulla propria identità. Soggetti più fragili da un punto di vista psicologico, impegnati in una fase di ricerca della propria identità adulta, possono trovare più semplice e meno impegnativo assumere identità diverse on-line, provarsi in un ruolo da duro piuttosto che da seduttore, piuttosto che da adulto consumato salvo poi non riuscire più a distinguere tra ciò che vorrebbero diventare e ciò che sono davvero.

Per evitare questi rischi è necessario che i genitori assicurino sempre ai loro figli un ampio spazio di dialogo, in cui rendersi disponibili non solo a rispondere ad ogni genere di domanda, anche la più difficile, ma dove l'adulto significativo diventi anche suggeritore di esperienze formative e di modalità alternative e costruttive (es. volontariato) con cui condurre la ricerca e l'indagine su chi i ragazzi vorranno essere da grandi.

4. Il gioco d'azzardo online

Il gioco d'azzardo è un vizio antico come il mondo: il brivido dell'attesa della carta giusta, l'adrenalina che si sprigiona in attesa di veder materializzate le proprie speranze di guadagno o invece perse intere fortune sono sensazioni che molti giocatori compulsivi provano e ricercano quotidianamente. L'avvento di internet ha introdotto l'opportunità di giocare comodamente seduti sulla propria

poltrona, facendo semplicemente click con il mouse, in qualsiasi orario del giorno e della notte e per tutto il tempo disponibile. Tali elementi di “comodità” e la presenza di uno schermo, quale è il monitor del pc, che si frappone fra il giocatore e il casinò virtuale, introducono alcuni elementi rilevanti di pericolosità: la semplicità del gesto, l’assoluta mancanza di un riscontro concreto in termini di denaro perso al gioco (si gioca senza soldi e fiches), l’opportunità di giocare per molte ore di seguito senza che né orari di chiusura né esigenze personali possano interferire, rendono più difficile per il soggetto comprendere la portata, talvolta disastrosa, della sua compulsione e quasi impossibile porre un freno alla propria esigenza di giocare.

Anche per l’uso compulsivo di internet da parte di giocatori d’azzardo italiani valgono le considerazioni precedentemente espresse per i soggetti dipendenti da internet: la diffusione di internet in Italia è ancora in via di sviluppo e ciò rende la casistica italiana piuttosto limitata numericamente; nulla vieta tuttavia di ipotizzare che l’allineamento della diffusione italiana di internet con quella dei paesi anglosassoni possa aprire scenari preoccupanti anche in questo settore. Il gioco d’azzardo è ovviamente vietato ai minorenni; normalmente, nella pubblicità massiccia di questo strumento, sia in televisione, che on line o nelle strade, il divieto viene evidenziato, ma su internet può essere facilmente aggirato.

c. La pedopornografia online:

1. Il contrasto

Nell’ambito del contrasto al *cybercrime*, branca specialistica dell’investigazione, la tutela dei minorenni costituisce una priorità della Polizia di Stato che, attraverso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha affinato le metodologie di repressione dei reati che ledono giovani vittime attraverso l’uso delle tecnologie e della Rete.

La diffusione progressiva dei nuovi media e la grande attrattiva che essi esercitano per le nuove generazioni hanno negli ultimi anni prodotto fenomeni di

rischio per i giovani internauti, predisponendoli ad una vittimizzazione su vari fronti.

La pedofilia online costituisce una delle minacce ai minorenni che ha destato da sempre grande allarme sociale e che ha sfruttato in tempo reale le opportunità emergenti dalle nuove tecnologie.

Tale settore può considerarsi “il campo scuola” delle forze di polizia che in tutto il mondo hanno avviato settori specializzati di contrasto al *cybercrime* in generale.

La costante e dinamica evoluzione delle tecnologie, scenario delle indagini in argomento, ha ispirato al legislatore l'onere di individuare una branca specializzata della Polizia di Stato a cui demandare l'applicazione in via esclusiva di strumenti eccezionali di contrasto quali le attività investigative sottocopertura online. Attraverso un utilizzo di tali istituti investigativi ed avvalendosi dell'indispensabile supporto della cooperazione internazionale di Polizia, si è avuto accesso ai sistemi del web ove avvengono gli scambi di materiale pedopornografico; gli investigatori specializzati hanno sondato continuamente gli spazi virtuali d'incontro dei fruitori di tale particolare materiale illecito, inseguendo nei territori della Rete più profondi e nascosti coloro che, oltre a scambiare, si propongono al “mercato pedofilo” come veri e propri produttori e con alta probabilità in tali casi si tratta di veri e propri abusanti di minorenni.

2. L'evoluzione dei fenomeni

La trattazione dell'intera materia deve adeguarsi ai particolari connotati della criminalità pedofila che desta una spiccata allerta sociale ed impone un approccio multidisciplinare che si avvalga del contributo specifico delle scienze sociali come la psicologia, la sociologia e la criminologia.

Sin dagli esordi di tali attività di contrasto le forze di polizia hanno pienamente collaborato con Organizzazioni non governative ed altre componenti sociali impegnate nella tutela dei minorenni e con altre Istituzioni di riferimento, partecipando a tavoli di lavoro e ad iniziative congiunte di prevenzione.

Prendendo in considerazione il susseguirsi delle attività investigative a partire dalla fine degli anni '90 si registra una crescita costante dei dati d'indagine ed in particolare, da quando si è diffuso l'utilizzo dei programmi di *file-sharing* da parte degli internauti, si sono immesse in Rete quantità sempre più massicce di file pedopornografici, spesso "rinominati" affinché sia agevolata una diffusione ancora più massiccia anche verso utenti ignari dei contenuti illeciti condivisi.

Ciò, infatti, può accadere allorquando gli utenti che non utilizzano strumenti di controllo preventivo allo scarico possono incorrere nell'involontaria acquisizione di materiale pedopornografico.

Le iniziative investigative riguardano costantemente anche i servizi di "*chat*" ovvero di comunicazione in tempo reale tra internauti soprattutto nelle c.d. "stanze tematiche" frequentate da soggetti interessati allo scambio di materiale pedopornografico ed all'apprendimento di nuovi spazi di Rete organizzati per soddisfare le necessità di aggregazione a vario titolo delle "comunità virtuali".

Il web offre spazi di associazionismo naturale che indicano le strategie più efficaci per circonvolvere giovani vittime, incentivando la produzione ed il commercio di materiale pedopornografico di nuovo conio.

Il propagarsi dei servizi di *socialnetwork* e dell'utilizzo di "applicazioni" web ha contribuito ad innalzare i livelli di rischio per i più giovani, esposti ad una vera e propria rinuncia inconsapevole alla propria *privacy* in nome dei nuovi canoni di socialità tecnomediata.

Inoltre, tra i fenomeni più allarmanti emerge un'alta incidenza di contraffazione delle identità online che, unitamente all'occultamento del materiale illecito attraverso sistemi di criptazione, ha comportato il necessario adeguamento delle strategie investigative.

3. La pedofilia "Culturale" in rete

La così detta "pedofilia culturale", presente in appositi siti in Rete sin dagli albori, rappresenta uno spazio che mira alla diffusione di idee a sostegno dell'autolegittimazione della pedofilia e contempla la celebrazione annuale del

“*boylover day*”, giornata dell’ “orgoglio pedofilo” avente per simbolo una candolina azzurra.

Nei suddetti spazi web viene argomentato con tesi pseudo scientifiche che i rapporti sessuali precoci con adulti migliorerebbero le prestazioni future e lo sviluppo complessivo del bambino in quanto naturalmente capace di provare attrazione sessuale verso gli adulti, contrariamente a quanto la società odierna sostiene.

Il legislatore, ratificando la Convenzione di Lanzarote, ha dato altresì ingresso ad un nuovo reato associativo (art. 4, lett. c, Legge n. 172/2012), implementando la portata dell’art. 416 c.p., oggi esteso ai reati di sfruttamento sessuale e violenza sessuale in danno di minori.

4. Il progetto di “formazione assistita” agli operatori di polizia online

A supporto delle attività di indagine condotte dalla Polizia Postale, è stato condotto il progetto di “formazione assistita” con la finalità di fornire agli investigatori nuovi strumenti strategici per l’implementazione delle proprie metodologie operative.

Nel 2010 gli psicologi dell’Unità di Analisi dei Crimini Informatici presenti all’interno del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia on-line, partendo dalla consapevolezza che la visione audio e video che riproduce abusi sessuali sui minorenni ha un suo valore traumatizzante che investe quotidianamente tutto il personale di Polizia impegnato nella lotta alla pedofilia, hanno dato vita al progetto di “formazione assistita”.

Il progetto si è sviluppato nella direzione della descrizione e valorizzazione del lavoro degli operatori, attraverso il racconto della loro esperienza lavorativa, costruita negli anni in modo empirico ed eterogeneo. La scarsità di letteratura nazionale e internazionale in materia di effetti dell’esposizione prolungata a materiale perturbante, ha imposto innanzi tutto di chiarire le principali reazioni individuali e di gruppo, nonché di valutare le eventuali reazioni e soluzioni operative adattive.

La realizzazione del progetto ha previsto la somministrazione di un questionario anonimo e la conduzione di colloqui di counseling con tutti gli operatori della Polizia Postale impegnati nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minorenni sulla Rete. Tale attività si è concentrata prevalentemente alla comprensione degli effetti dell'esposizione prolungata e massiccia al materiale pedopornografico attraverso colloqui con operatori in sottocopertura e con chi effettua la perizia tecnica dei supporti informatici sequestrati.

Tale progetto ha dato impulso, nel 2010, ad una riflessione internazionale durante la conferenza biennale della Virtual Global Task Force, un'alleanza internazionale di agenzie specialistiche delle forze dell'ordine, di cui fa parte anche la Polizia Postale, e di partner dell'industria, che lavorano insieme per proteggere i minorenni che navigano in internet. Tale confronto ha portato all'istituzione della "*psychological network*", una rete internazionale di psicologi che lavorando a stretto contatto con gli investigatori del settore si stanno impegnando nel progetto denominato "*psychological care project*", finalizzato ad individuare le migliori prassi per assicurare la salute psicologica del personale, partendo dalla ricerca e dalla raccolta degli studi finora svolti sull'esposizione al materiale pedopornografico.

3. Minorenni stranieri non accompagnati

I minorenni di origine straniera presenti in territorio italiano possono trovarsi in diverse condizioni giuridiche; essi sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla *Convenzione sui diritti dell'infanzia*, ratificata in Italia con legge n. 176/91.

Il D.lgs 286/98 all'art. 28 c. 3, richiama uno dei principi trasversali della Convenzione, stabilendo che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.

a. Chi sono

In relazione alla loro situazione o condizione giuridica possiamo distinguere diverse tipologie.

I minorenni stranieri non accompagnati sono quei minorenni che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1999 n. 535, all'art. 1, definisce “*minorenne straniero non accompagnato*” quel minorenne non avente la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nel territorio dello Stato.

Oltre ai minorenni completamente soli, rientrano in tale definizione anche quelli che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minorenni sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

I minorenni richiedenti asilo, come definiti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, sono coloro che, temendo a ragione di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, si trovano fuori dal loro Paese di origine e non possono o non vogliono, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure, se apolidi, si trovano fuori dal territorio nel quale avevano precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore non possono o non vogliono farvi ritorno.

Per minorenni non accompagnati vittime di tratta si intendono i minorenni non accompagnati che “mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità” sono ridotti in uno stato di soggezione e costretti ad entrare e uscire dal territorio italiano (tratta internazionale) oppure a spostarsi o a permanere al suo interno (tratta interna) per essere sottoposti ad uno sfruttamento di qualsiasi genere (sessuale, lavorativo, in attività illegale o di mendicizia). Tale condotta è posta in essere dai trafficanti che in un momento qualsiasi di questo processo ottengono un profitto economico o di qualunque altra natura.

Per minorenni non accompagnati vittime di sfruttamento si intendono quei minorenni non accompagnati che sono costretti, tramite un'imposizione che si basa su una condotta che incide significativamente sulla capacità di autodeterminazione e sulla volontà della vittima, a svolgere attività dalle quali deriva un ingiusto profitto per lo sfruttatore, attraverso lo sfruttamento sessuale, lavorativo e l'impiego in attività illegali e di mendicizia.

Si tratta di una categoria particolarmente vulnerabile di minorenni stranieri, per i quali è molto difficile accedere ad un qualsiasi percorso di tutela e protezione a causa delle difficoltà legate ad una loro emersione ed identificazione che consenta di riconoscerli come vittime di tratta e/o sfruttamento.

b. Il diritto alla protezione e all'accoglienza

Ai minorenni stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minorenni. Per chi opera presso i luoghi di sbarco o di arrivo dei minorenni è utile sottolineare l'opportunità di intervenire in sinergia con il personale del Progetto *Presidium* o con le altre associazioni, in convenzione con il Ministero dell'Interno. Al minorenne straniero,, privo di riferimenti familiari o parentali, deve essere assicurata la pronta accoglienza nei seguenti termini:

- 1) il minorenne straniero non accompagnato che arriva sul territorio dello Stato italiano viene collocato dalle Forze dell'ordine nelle strutture temporanee dei luoghi di sbarco, ai fini dell'identificazione, dell'eventuale accertamento dell'età, di un primo *screening* sanitario, di un'adeguata informativa sulla protezione internazionale e per il soddisfacimento dei necessari bisogni materiali. Le Forze dell'ordine segnalano la presenza alla Prefettura territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare e, ove opportuno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione.
- 2) La Prefettura ne dà tempestiva comunicazione al Prefetto del capoluogo di Regione e all'Unità di missione costituita presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che individuerà le strutture disponibili per i necessari trasferimenti.

Le Forze dell'ordine del luogo di destinazione danno comunicazione ai Servizi Sociali del Comune dove è ubicata la struttura temporanea nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare.

- 3) Il Comune dove è ubicata la struttura di destinazione segnala immediatamente la presenza del minorenne alla Prefettura, al Servizio Centrale del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione ai fini dell'inserimento al SIM e a segnalare tempestivamente l'eventuale irreperibilità dei minori.

c. L'identificazione e l'accertamento dell'età

Non sempre i minorenni stranieri che giungono nel nostro Paese sono provvisti di validi documenti di identificazione. In tal caso, laddove vi sia un fondato dubbio circa la minore età dichiarata e non sia stato possibile o ritenuto opportuno nel superiore interesse del minore, attivare la competente rappresentanza consolare o diplomatica le autorità preposte, possono, in ultima istanza, richiedere un esame per l'accertamento dell'età.

In ogni modo, la presunzione della minore età, in caso di dubbio, deve sempre essere garantita anche al fine di evitare che il minorenne identificato come maggiorenni sia trattenuto in Centri di Identificazione ed Espulsione o comunque in Centri di accoglienza per adulti. L'attività di informazione e ascolto del minorenne è condotta dagli operatori della Forze dell'ordine, con l'eventuale supporto di personale dotato di specifiche competenze linguistiche e di mediazione; tale attività è volta a fornire all'interessato tutte le informazioni sui suoi diritti ed è propedeutica all'eventuale accertamento medico. È auspicabile “che le strutture individuate per effettuare tali valutazioni siano dotate di personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo, ovvero di personale sanitario debitamente formato, in maniera da garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minorenne e per il perseguimento dei fini di giustizia.” A tal proposito il legislatore sta elaborando, nell'ambito delle attività volte al recepimento della Direttiva Europea n. 2011/36/UE sulla tratta, specifiche indicazioni per l'accertamento dell'età da realizzarsi su tutto il territorio nazionale⁹. In questo ambito alcuni territori hanno già avviato sperimentazioni e protocolli di intesa tra le varie realtà istituzionali e private.

⁹ Cfr art. 4, Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:

- il collocamento in **luogo sicuro** del minorenni che si trovi in stato di abbandono;
- la competenza in materia di assistenza dei minorenni stranieri è attribuita, come per i minorenni italiani, all'Ente Locale (in genere il Comune);
- l'**affidamento** del minorenni, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale).

Le comunità di accoglienza per minorenni devono garantire:

- assistenza socio-psicologica;
- assistenza sanitaria;
- orientamento legale (mediante informative di gruppo e individuali);
- supporto di mediatori linguistico-culturali;
- collaborazione con il Comune alla segnalazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e le politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno presso la locale Questura;
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- insegnamento di base della lingua italiana;
- inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno del minorenni.

d. Il diritto a rimanere in Italia

1. L'inespellibilità

I minorenni stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione

è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

2. La richiesta di asilo

I minorenni stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche o che, al rientro in patria, temono danni gravi alla persona, hanno diritto di presentare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale.

In tale contesto, al minorenne è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda. La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento sente il minorenne e, ove ritenuto opportuno, il suo tutore. Se la Commissione riconosce al minorenne lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo. Se la Commissione rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al Questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari.

3. Il rimpatrio assistito

I minorenni stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il "rimpatrio assistito", che può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine nel Paese d'origine del minorenne e a una valutazione della situazione individuale, si ritiene che ciò sia nel suo superiore interesse e che lo stesso faccia espressamente richiesta di ricongiungersi alla propria famiglia e di far rientro nel proprio Paese di origine. Il rimpatrio assistito è disposto dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede un accompagnamento del minorenne alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine ed un progetto di reinserimento socio – familiare individualizzato.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ese-

gue le indagini nel Paese d'origine, anche avvalendosi della collaborazione di organismi internazionali e/o nazionali specificatamente idonei a svolgere tale attività, convenzionate con il Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali. Al termine delle indagini nel Paese d'origine ed alla luce del progetto di reinserimento verificato anche dal minorenni interessato, la Direzione Generale decide se è nell'interesse del minorenni essere rimpatriato o restare in Italia, anche in considerazione degli eventuali rischi che il rimpatrio potrebbe comportare.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e/o il Tribunale per i minorenni rilascia il nulla-osta al rimpatrio assistito; in seguito la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dispone lo stesso, che viene eseguito dai servizi sociali e/o dall'organizzazione che ha svolto le indagini nel Paese d'origine.

I rimpatri volontari di minorenni possono essere, anche, disposti dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione – sulla base di progetti sviluppati nell'ambito dei Fondi europei in regime di co-finanziamento con l'Italia.

4. Il permesso di soggiorno

Tutti i minorenni stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere almeno un permesso di soggiorno per minore età che è rilasciato dalla Questura competente, di seguito alla segnalazione relativa la rintraccio inviata alla stessa Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione del MIN LAV.

Laddove non sia possibile procedere al rimpatrio assistito, il titolo autorizzatorio concesso è sostituito con un permesso di soggiorno per affidamento, di seguito alla decisione del Tribunale per i minorenni ovvero, su iniziativa promossa dai Servizi Sociali, del Giudice Tutelare¹⁰.

¹⁰ Al riguardo, l'articolo 28, comma 1, lettera a), del novellato DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del TUI).

Le suddette fattispecie di soggiorno sono convertibili, entrambe, al raggiungimento della maggiore età, in un permesso di soggiorno per lavoro o per studio, rinnovabili alla scadenza.

Il conferimento di tale titolo autorizzatorio consente, pertanto, all'interessato, ammesso al circuito di protezione ed accoglienza nazionale, di poter acquisire un autonomo diritto al soggiorno correlato alla fattispecie ad esso attribuita¹¹.

Con le modifiche introdotte dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, sono state superate quelle criticità correlate alla conversione, alla maggiore età, del permesso di soggiorno concesso al minorenni non accompagnato, prevista, all'epoca, solo qualora lo stesso fosse presente sul territorio nazionale da almeno tre anni e avesse frequentato un progetto di integrazione per quantomeno due anni.

In particolare, e limitatamente ai minorenni non accompagnati, in forza dell'articolo 31, del novellato decreto legislativo 286/98, letto in combinato disposto con il successivo articolo 32, così modificato dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, possono ora essere individuate le seguenti categorie di stranieri:

- 1) minorenni stranieri affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 (art. 31, commi 1 e 2);
- 2) minorenni stranieri affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83 (art. 32, commi 1 e 1-*bis*);
- 3) minorenni stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (art. 32, comma 1-*bis*);
- 1) minorenni stranieri, riconducibili alle categorie indicati nei precedenti punti 2) e 3), che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni (art. 32, comma 1-*bis* e 1-*ter*);
- 5) minorenni stranieri, riconducibili anche alle ipotesi sopra evidenziate, per i quali, in base al combinato disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23

¹¹ Cfr. con la previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 32 del decreto legislativo 286/98.

della Legge 39/75, il Tribunale dei minorenni ordina il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d'età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.

Con specifico riguardo alla conversione del permesso di soggiorno concesso ai minorenni non accompagnati, il legislatore ha, pertanto, previsto che il Questore possa concedere allo straniero, al compimento della maggiore età, un titolo autorizzatorio per motivi di studio o lavoro qualora¹²:

- a) i minorenni affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83 ovvero sottoposti a tutela¹³ (ed indicati, rispettivamente, nei punti 3) e 4)) abbiano ricevuto il previo parere positivo alla conversione, da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) i minorenni affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83 ovvero sottoposti a tutela¹⁴ (ed indicati, rispettivamente, nei punti 2) e 3)) siano stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile (gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale, iscritto nello specifico registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), e siano entrati in Italia da almeno 3 anni. Nel caso in specie, l'ente gestore del progetto di integrazione deve essere in grado di comprovare che il minorenne abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studio oppure svolga un'attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge ovvero sia in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

È stato pertanto chiarito che, nelle ipotesi in cui non ricorrano le condizioni specificamente indicate nel punto b), il Questore possa procedere alla conversione del titolo di soggiorno solo laddove la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

¹² Cfr. con articolo 32, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo 286/98 così come modificato anche dalla legge 129/2011.

¹³ Secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile.

¹⁴ Secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile.

(cui la norma¹⁵ ha attribuito il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minorenni stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle Amministrazioni interessate) abbia espresso il proprio, qualificato, parere favorevole.

5. Il diritto all'assistenza sanitaria

I minorenni stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite.

In sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l'Accordo "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome" predisposto dal Gruppo tecnico interregionale "Immigrati e Servizi sanitari", pubblicato in G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, suppl. ord. 9. Tale accordo risponde all'esigenza condivisa dalle Regioni di uniformare a livello nazionale le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria agli immigrati extra-comunitari e comunitari. In particolare l'accordo prevede l'iscrizione obbligatoria al SSR dei "minorenni stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno" con conseguente diritto al pediatra di libera scelta.

6. Il diritto all'istruzione

Tutti i minorenni stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola e ottenere il titolo conclusivo del corso di studi. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo). L'iscrizione dei minorenni stra-

¹⁵ Cfr. con l'articolo 33 del novellato decreto legislativo 286/98.

nieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minorenni italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minorenni soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi:

- ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
- accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

7. Il diritto al lavoro

Ai minorenni stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minorenni italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all'obbligo scolastico).

8. La permanenza in Italia al compimento della maggiore età

Al compimento della maggiore età, il minorenne straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni (art. 32, comma 1-*bis* e 1-*ter* D.Lgs. n. 286/98). Dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 129 del 2 agosto 2011 all'art. 32 comma 1-*bis* del TUI, il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche se non sussistono i requisiti di cui sopra, ai minorenni stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione.

Il parere deve essere richiesto alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dai Comuni; la Direzione Generale emette il parere comunicandolo contestualmente ai Comuni e alle Questure; i soggetti interessati

provvederanno a richiedere alle Questure la conversione del permesso di soggiorno presentando contestualmente il parere rilasciato dalla Direzione Generale e la documentazione richiesta dal citato articolo 32 del T.U.I.

Affinché il parere sia positivo è necessario che il minorenne sia identificato tramite un documento valido a livello internazionale (passaporto/attestazione consolare di identità, o documento equipollente) e che sia stata richiesta l'apertura di tutela.

La Direzione Generale valuta, inoltre, il percorso di integrazione svolto dal minorenne in Italia e le prospettive future di inserimento socio-economico.

4. Minorenni scomparsi

a. Il fenomeno

Ogni anno, in Italia, le Forze dell'Ordine avviano ricerche per circa 3.000 minorenni scomparsi. Anche se questa cifra, nel giro di un anno, si riduce almeno del 70%, il fenomeno è socialmente rilevante e desta preoccupazione nelle Istituzioni e nell'opinione pubblica.

Dall'analisi della casistica oggetto di segnalazione alle forze di polizia, i minorenni da rintracciare (italiani e stranieri) possono essere suddivisi in 3 gruppi principali:

- minorenni che si allontanano volontariamente da casa o dalle comunità cui sono affidati;
- minorenni che, spesso a seguito di separazione dei genitori, vengono sottratti da un coniuge all'altro (ipotesi riconducibile, a seconda della fattispecie concreta, all'art. 574 c.p. "Sottrazione di persone incapaci" o all'art. 574-*bis* c.p. "Sottrazione e trattenimento di minorenne all'estero");
- minorenni di cui si perdono le tracce o che vengono realmente sequestrati.

In particolare, esaminando le 3 macro-categorie, emergono i seguenti profili.

1) I minorenni di nazionalità italiana che si allontanano volontariamente sono spesso ragazzi in età adolescenziale (15-17 anni), che lasciano il domicilio per pregresso disadattamento personale o per gravi dissidi con i congiunti. Nel primo periodo della lontananza evitano ogni contatto che possa consentire il loro rintraccio.

La risoluzione positiva di numerosi casi ha evidenziato che talvolta gli allontanamenti sono da ricondursi a rapporti instaurati tramite le cd. "*chat lines*". Il fenomeno non va sottovalutato, soprattutto per il pericolo dell'incontro, in "Rete", di persone malintenzionate che avvicinano gli adolescenti attraverso tali canali per finalità diverse da quelle del rapporto di amicizia.

L'allontanamento volontario di minorenni stranieri riguarda principalmente coloro che scappano dalle comunità cui erano stati affidati, spesso per ricongiungersi alla famiglia o al gruppo di origine. In particolare, se si tratta di minorenni che ha raggiunto l'età adolescenziale, è lui stesso a rendersi responsabile della fuga dalla comunità, mentre nel caso di bimbi molto piccoli può accadere che siano i familiari a rapire il bambino.

Talvolta i minorenni in argomento sono vittime di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali; di qui la necessità di valutare attentamente i casi specifici, anche per le diverse implicazioni di tipo investigativo.

- 2) Alla base della sottrazione di un minorenne spesso vi è una forte conflittualità tra genitori in fase di separazione.

È il fenomeno della "sottrazione internazionale" di minorenni (in crescita in Italia), che colpisce le cd. coppie miste e che è da collegarsi all'aumento dei flussi migratori di questi ultimi anni, ma anche all'apertura delle frontiere in Europa. La sottrazione internazionale di minorenni (ex art 574-bis c.p.) si realizza tanto nel caso di illecito trasferimento del bambino dal luogo di residenza abituale senza alcuna autorizzazione, quanto nel caso in cui il minorenne non venga riaccompagnato presso il genitore affidatario una volta trascorso il periodo prestabilito di permanenza con l'altro genitore.

Quest'ultima ipotesi diventa particolarmente difficile da gestire nei casi in cui il genitore, di diversa nazionalità, trasferisca il minorenne in un altro Paese. In tal caso, infatti, oltre alle implicazioni tipiche di una crisi coniugale, subentrano tutte quelle complessità inerenti sia alla diversa regolamentazione dei due Paesi, talora addirittura inconciliabile, sia alle decisioni giudiziarie, contrastanti, assunte dagli organi competenti degli Stati coinvolti.

A tal proposito, la legislazione internazionale fornisce alcuni strumenti, di natura convenzionale, che consentono al genitore "vittima" della sottrazione di seguire una via privilegiata nei rapporti con il Paese straniero.

Con la legge 15 gennaio 1994, n. 64 l'Italia si è adeguata alla disciplina internazionale della tutela minorile, ratificando la Convenzione Europea di Lussemburgo e la Convenzione de L'Aja, rispettivamente di maggio e di ottobre

1980, aventi ad oggetto il problema del “*legal kidnapping*”. Entrambe le Convenzioni si prefiggono un triplice scopo:

- privare i rapitori dei vantaggi che pensavano di ottenere con la loro azione, mediante il ripristino dello *status quo ante* alla sottrazione;
- garantire il bene del minore lesa dal trasferimento illecito;
- mantenere un costante e omogeneo rapporto personale con entrambi i genitori.

3) Per quanto riguarda l'ultima ipotesi, residuale, dei minorenni di cui effettivamente si perdono le tracce, senza poter avanzare alcuna ipotesi sulla loro sorte, o per i quali vi sia la certezza di un sequestro di persona, i casi ancora irrisolti sono tuttora oggetto di indagini, nonostante, a volte, siano trascorsi svariati anni.

Qualora gli investigatori arrivino ad escludere l'ipotesi dell'allontanamento volontario, della sottrazione da parte di un genitore – di cui si ha, generalmente, immediata contezza – e della disgrazia, verrà presa in considerazione la possibilità che si tratti di un vero e proprio sequestro di persona, semplice o a scopo di estorsione.

b. Le procedure operative

All'atto della ricezione di una denuncia di scomparsa le forze di polizia sono tenute ad attivare un circuito informativo interno e di tipo interforze, affinché la segnalazione di scomparsa, indipendentemente dal fatto che sia o meno riferibile ad un'azione delittuosa, abbia la massima diffusione e raggiunga gli uffici di polizia di tutto il territorio nazionale e, se dal caso, si estenda anche a livello internazionale, in particolare nell'area dei Paesi cd. Schengen.

Questo primo adempimento deve essere tempestivo, a tutela dell'incolumità della stessa persona scomparsa: più rapida è la diffusione della notizia della scomparsa, maggiori sono le probabilità di intervento positivo delle forze di polizia, con esiti di rintraccio dello scomparso e/o di interruzione di un'eventuale azione criminosa.

Se in passato siffatto adempimento era assicurato con una nota circolare a tutti gli uffici di polizia (in specie della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri), a cui seguiva l'inserimento della segnalazione di scomparsa in Banca Dati Interforze, da circa 15 anni a questa parte la metodica operativa si è invertita, dando priorità all'inserimento immediato in Banca Dati Interforze, che assicura una celerità di diffusione della notizia e al quale può anche non seguire l'attivazione delle ricerche per via documentale (salvo che non si abbiano da diffondere fotografie).

Di qui l'importanza, per l'operatore di polizia, del corretto inserimento delle segnalazioni di ricerca nella Banca Dati Interforze, quale motore di tutta la successiva attività di ricerca e di indagine coinvolgente necessariamente – atteso il fine ultimo di rintraccio “in vita” dello scomparso – qualsiasi ufficio di polizia. Un corretto ed esaustivo inserimento in Banca Dati Interforze, poi, consente di avere dati attendibili per sviluppare adeguatamente l'analisi del fenomeno allo scopo di elaborare le strategie di prevenzione e contrasto più efficaci.

Questo insieme di considerazioni ha consigliato di ottimizzare la procedura in menzione proprio con riguardo ai minorenni scomparsi, in relazione alla vulnerabilità del soggetto. Pertanto, per razionalizzare l'inserimento delle segnalazioni di scomparsa ai fini delle ricerche e consentire una migliore analisi del fenomeno, nel 2007 sono state introdotte nella Banca Dati Interforze le seguenti specifiche definizioni degli episodi di scomparsa di minorenni:

- allontanamento volontario;
- allontanamento da istituto/comunità;
- sottrazione da coniuge o altro congiunto;
- possibili disturbi psicologici;
- possibile vittima di reato;
- non conosciuta.

Tali motivazioni dettaglino meglio le 3 macro-categorie di minorenni scomparsi illustrati nel paragrafo a) inerente al fenomeno.

Ovviamente la segnalazione di scomparsa, a qualsiasi titolo, va comunicata anche alla locale Autorità giudiziaria, per eventuali iniziative di sua competenza.

c. La sopravvenuta cornice normativa

Appare utile ricordare, poi, che la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”, costituisce una sintesi dei vari adempimenti da porre in essere nei casi in cui venga denunciata una scomparsa, indicando organi competenti a seconda del tipo di intervento, procedure, nonché termini entro i quali possono essere coinvolti i mass media.

Con questo provvedimento legislativo è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di “persona scomparsa”: è tale il soggetto che si allontana, costretto o volontariamente, dal luogo ove dimora stabilmente o temporaneamente. Su questo presupposto si fonda la correlata disciplina della denuncia di scomparsa. In particolare, il legislatore ha configurato in capo al cittadino (“chiunque”) – quindi non solo alla cerchia di parenti ed amici – una facoltà (non un obbligo) di denuncia dell’allontanamento di una persona dalla propria dimora, non necessitando una cognizione diretta della scomparsa, ma un mero venirne a conoscenza, corredato dalla convinzione del denunciante che il soggetto, in ragione delle circostanze in cui è avvenuta la scomparsa, corra pericolo per la propria incolumità o vita.

Vengono fatte salve, ovviamente, le ipotesi di denuncia obbligatoria, connesse a notizie di reati perseguibili d’ufficio (art. 333 c.p.p.) oppure ad espletamento di obblighi previsti dalla legge (responsabilità genitoriale, tutela, curatela, vigilanza, custodia, ecc.).

Parallelamente, analoga facoltà è prevista anche per la revoca della denuncia, allorquando si venga a conoscenza del venire meno delle condizioni di scomparso. Anche quest’ultima è un’indicazione normativa importante, atteso che, come noto, non sempre chi ha presentato la denuncia di scomparsa ha cura di avvisare l’Ufficio di polizia del ritrovamento o del rientro dello scomparso, con tutto ciò che ne consegue in termini di ricerche ancora attive del soggetto.

Tra gli organi deputati a ricevere la denuncia è stata prevista anche la Polizia Locale, in capo alla quale è stato posto l’obbligo di trasmettere la denuncia immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche

ai fini dell'avvio delle attività di ricerca e del contestuale inserimento nella Banca Dati Interforze.

Inoltre, sono state esplicitate le incombenze degli Organismi pubblici che intervengono a seguito di denuncia di scomparsa, con ciò sancendo quanto avviene nella prassi operativa e, al contempo, fugando alcuni dubbi interpretativi su tempi e procedure.

Al riguardo, la norma stabilisce che l'Ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche, dandone contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse e per le iniziative di competenza. Inoltre, sentiti l'Autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, il Prefetto valuta l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

Dunque, ferme restando le competenze dell'Autorità giudiziaria, è la celerità di attivazione dell'Ufficio di polizia a costituire il momento cruciale e il prerequisito per avviare il meccanismo virtuoso di pluralità di interventi contemplato dalla legge. Infatti, l'Ufficio di polizia che riceve la denuncia di scomparsa "promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al Prefetto" affinché questi, oltre alle iniziative di competenza – tra cui l'eventuale coinvolgimento di organi di informazione – possa tempestivamente interessare il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.

Dopo l'entrata in vigore della legge 203/2012 sono state diffuse raccomandazioni operative valide anche per i casi di scomparsa dei minorenni, al fine di fissare regole omogenee di intervento soprattutto per quegli Uffici deputati a ricevere la denuncia e per quelli incaricati della successiva trattazione dei casi di scomparsa. In particolare:

- avvio immediato delle ricerche;
- tempestivo inserimento nella Banca Dati Interforze delle denunce e delle eventuali revoche di scomparsa, funzionale a rendere l'evento immediata-

mente conoscibile a tutte le forze di polizia e, quindi, a rendere possibile un rapido intervento a tutela dell'incolumità dello scomparso;

- acquisizione in sede di denuncia del maggior numero possibile di dettagli circa le circostanze della scomparsa, la descrizione fisica della persona scomparsa, le sue abitudini ed il suo contesto ambientale di riferimento, informazioni estremamente utili per il prosieguo delle indagini e per l'implementazione della "scheda Ri.Sc.";
- inoltro al Prefetto dell'informazione sulla scomparsa quasi contestualmente alla ricezione della denuncia, onde consentirgli di attivare celermente il "piano provinciale di ricerca".

d. Le strutture di polizia competenti in materia

Come sancito anche dalla menzionata legge del 2012, la denuncia di scomparsa può essere ricevuta da qualsiasi Ufficio territoriale di polizia e finanche dalla Polizia Locale (purché quest'ultima la trasmetta al più vicino presidio delle forze di polizia).

Analogamente, la diffusione delle ricerche investe qualunque Ufficio territoriale di polizia.

Discorso diverso se la scomparsa, sin da subito, appare o è conclamato che sia legata alla commissione di un reato o vi siano pericoli per l'incolumità dello scomparso, condizione quest'ultima presunta per il minorenni, soprattutto se infraquattordicenne.

In tal caso per la Polizia di Stato gli uffici deputati a seguire le indagini sono le Squadre Mobili delle Questure, coordinate dal Servizio Centrale Operativo – in particolare la 2^a Divisione – della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Si tratta di personale specializzato e che svolge le necessarie attività con i dovuti accorgimenti, in modo da alimentare la fiducia dei familiari nell'operato delle forze di polizia, atteso che le indagini sui casi di scomparsa comportano anche approfondimenti sulla vita familiare e su eventuali dissapori maturati

tra le mura domestiche, con il rischio di insinuare il dubbio, nei congiunti, di non essere creduti o, ancor peggio, di urtarne la suscettibilità.

Per i profili di analisi fenomenologica e studio di iniziative di prevenzione in materia, nonché di eventuale supporto conoscitivo alle singole indagini, a livello centrale la 3^a Sezione (cd. “Sezione Minori”) della Divisione Analisi sempre del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – costituisce l’articolazione di riferimento; a tal fine si relaziona sia con le Squadre Mobili che con gli “Uffici Minori” delle Divisioni Anticrimine delle Questure, a seconda dell’approccio repressivo o preventivo necessario. Rappresenta, altresì, l’interlocutore istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per gruppi di lavoro interforze, interministeriali e internazionali inerenti la materia.

La predetta Sezione della Divisione Analisi, poi, effettua elaborazioni statistiche sulla base degli inserimenti in Banca Dati Interforze volte ad evidenziare la situazione “attuale” dei minorenni da ricercare (fotografata al momento dell’elaborazione), dati che, periodicamente aggiornati, vengono pubblicati sul sito www.bambiniscomparsi.it, gestito dalla “Sezione” stessa.

Volendo analizzare tali dati, da un lato se ne evince il numero di nuove segnalazioni di minorenni scomparsi, dall’altro emerge la progressiva diminuzione, ogni anno, del numero di minorenni scomparsi negli anni precedenti, perché decurtato delle segnalazioni non più “attive”, ossia del numero di minorenni che nel frattempo sono stati ritrovati (ad esempio, la revoca delle ricerche di un bambino scomparso nel 2012 farà diminuire il numero dei minorenni scomparsi per l’anno 2012, anche se il rintraccio del minorenne è temporalmente successivo). Peraltro, altro fattore che incide sulla diminuzione progressiva dei minorenni scomparsi negli anni precedenti è il raggiungimento della maggiore età da parte dello scomparso: da questo momento in poi non è più corretto, sotto il profilo statistico, considerarlo minorenne scomparso, bensì maggiorenne scomparso da minorenne.

e. Il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse

La legge 203/2012 prende atto e formalizza anche il ruolo di un’Autorità governativa attiva dal 2007, nonché i collegamenti delle forze di polizia con la

stessa, tramite i Prefetti: si tratta del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, istituito nel luglio 2007 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli si avvale di un Ufficio, istituito con decreto ministeriale presso il Ministero dell'Interno, avente il compito di:

- assicurare il coordinamento, stabile ed operativo, tra le Amministrazioni dello Stato interessate¹⁶ a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche;
- monitorare le attività delle Istituzioni e dei soggetti impegnati sotto i vari profili, sia con riguardo al numero dei casi registrati, sia con riguardo all'azione investigativa, assistenziale e sociale, analizzandone le relative informazioni, anche di carattere internazionale, al fine di individuare e proporre alle competenti autorità eventuali soluzioni e misure per rendere più efficace l'azione amministrativa e l'informazione nel settore;
- riferire semestralmente sullo svolgimento della propria attività al Presidente del Consiglio, il quale emana, se del caso, appositi atti di indirizzo per le amministrazioni pubbliche competenti ad adottare provvedimenti amministrativi.

A tal ultimo riguardo nella Relazione semestrale – pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno – il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse fornisce un quadro statistico del fenomeno diverso da quello offerto dal Servizio Centrale Operativo, prima illustrato. Infatti, esso non focalizza solo le segnalazioni di ricerca “attive”, eliminando quelle “superate”, ma aggiunge le nuove segnalazioni a quelle pregresse. La diversa metodica spiega l'apparente disallineamento dei dati proposti dai due Uffici.

Su iniziativa del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse è stato istituito, nel 2008, a seguito della firma, l'11 aprile 2008, di un Protocollo d'intesa tra il Commissario stesso e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il “Tavolo Tecnico per il monitoraggio delle persone scomparse”, da lui presieduto e composto da rappresentanti della Di-

¹⁶ Tra cui anche Comuni, Servizi sanitari e cimiteriali, Aziende Sanitarie Locali.

reazione Centrale della Polizia Criminale (Servizio Analisi Criminale e Servizio per il Sistema Informativo Interforze), della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (Servizio Centrale Operativo e Servizio Polizia Scientifica), dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle forze di polizia, dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al fine di favorire il raccordo informativo, l'analisi dei dati, l'elaborazione di metodologie ad hoc. Il "Tavolo" si riunisce periodicamente.

Tra le ulteriori iniziative realizzate dal Commissario Straordinario in menzione, con l'ausilio del predetto "Tavolo", si annoverano:

- nel 2010 la realizzazione, con il supporto di un "Gruppo di lavoro tecnico interforze" ad hoc, della banca dati interforze denominata "Ri.Sc.", collegata allo SDI ed utilizzata dalle forze di polizia per catalogare in maniera completa i dati relativi alle persone scomparse (compresi i minorenni) ed ai cadaveri non identificati, in modo tale da renderli tra loro confrontabili ed arrivare all'identificazione più ampia possibile dei cadaveri;
- nell'agosto del 2010 l'emanazione delle "Linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse", destinate alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo ai fini delle successive apposite pianificazioni territoriali, finalizzate a facilitare ed ottimizzare le prime operazioni di ricerca di persone scomparse e il conseguente sinergico coordinamento operativo degli organismi interessati, in base a procedure omogenee e standardizzate per l'effettuazione di apposite battute di ricerca. Le "Linee guida" tengono conto, tra l'altro, dello scenario e dei rischi insistenti sul territorio, ai fini di una corretta pianificazione degli interventi di previsione e di gestione delle ricerche dello scomparso. In particolare, la definizione della tipologia dei rischi che si potrebbero verificare in quel caso concreto è frutto dello studio delle caratteristiche del territorio, nonché dell'analisi sui casi di scomparsa già verificatisi.

Le Prefetture:

- in tal modo, stabiliscono specifiche procedure operative che prevedono l'organizzazione di apposite unità di ricerca. Per la scomparsa di minorenni

sono raccomandate specifiche procedure di pianificazione delle ricerche per favorire la collaborazione tra Enti territoriali, Autorità di Pubblica Sicurezza, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni.

f. Iniziative delle forze di polizia

Iniziative volte ad ottimizzare gli interventi di ricerca attraverso il coinvolgimento “attivo” della cittadinanza, in un quadro di “polizia di prossimità”, sono attuate da anni dalle forze di polizia, avvalendosi degli strumenti tecnologici più avanzati per diffondere notizie sui casi di scomparsa di minorenni e ricevere eventuali ritorni informativi dai cittadini.

La tempestiva diffusione in “Rete” dell’immagine del minorenne da rintracciare consente di velocizzare la circolazione delle informazioni anche a soggetti estranei al circuito di polizia (singoli cittadini, associazioni di volontariato operanti nel settore) ed ampliare le possibilità, in tal modo, di ricevere notizie comunque utili alle indagini ed alle attività di ricerca.

Perciò, il 15 marzo 2000 è stato attivato, nell’ambito del progetto internazionale “*Missing children*”, il sito italiano per i bambini scomparsi www.bambiniscomparsi.it, gestito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (in particolare della 3^a Sezione – cd. “Sezione Minori” - della Divisione Analisi), nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Interno e la “Computer Associates”. La realizzazione di questo sito web in Italia è fondata sull’esperienza avviata nel 1995 negli Stati Uniti dalla stessa Computer Associates e dal National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC), organizzazione no-profit che si occupa, appunto, dei minorenni scomparsi e abusati.

La Divisione Analisi del Servizio Centrale Operativo, pertanto, inserisce nel “Data Base” del sito Internet in menzione le informazioni principali sulla sparizione, i dati anagrafici del minorenne, le relative fotografie previa acquisizione dell’autorizzazione sia dell’Autorità giudiziaria competente per le indagini sia

dell'esercente la responsabilità genitoriale - rendendole così visibili attraverso tutti i siti web che fanno parte del network internazionale - nonché ogni altra notizia utile per le ricerche. Il volto del minorenne può essere "attualizzato" mediante il software di *age progression*, che fornisce un'immagine "invecchiata" sulla base di parametri matematico-fisiognomici ben precisi. L'effetto di ritorno è la segnalazione, da parte di utenti del web, agli indirizzi email *sezionemini@interno.it* oppure *sco@interno.it*, di notizie che vengono, poi, approfondite in campo nazionale o internazionale.

g. Le iniziative interforze ed interistituzionali

Un sistema interistituzionale di segnalazione di scomparsa di minorenni è il "116000 – Linea telefonica diretta per i minorenni scomparsi", previsto dalla Decisione del 15 febbraio 2007 della Commissione Europea come numero telefonico "a valenza sociale" dedicato alle segnalazioni sui minorenni scomparsi, di cui è assegnatario il Ministero dell'Interno.

La gestione del servizio telefonico è stata affidata all'ente morale "S.O.S. Il Telefono Azzurro – Linea Nazionale per la Prevenzione dell'Abuso all'Infanzia", in base ad un Protocollo d'intesa ad hoc siglato il 25 maggio 2009 tra il Ministro dell'Interno e il Presidente della predetta Associazione, successivamente rinnovato. Gli operatori del "116000" inviano le segnalazioni "di emergenza" relative ai minorenni scomparsi alle Sale Operative delle Questure o dell'Arma dei Carabinieri, ripartendole in base a criteri di "prossimità" al luogo di intervento. Per le situazioni da approfondire, ma non aventi carattere emergenziale, le segnalazioni vengono trasmesse alle Squadre Mobili o agli Uffici Minori delle Questure. Possono, anche, pervenire ed essere trattate segnalazioni provenienti dai servizi "116000" di altri Paesi europei.

Un'importante iniziativa interforze di primo intervento in caso di scomparsa di minorenni è stata adottata sulla base di una Risoluzione della Commissione Parlamentare per l'Infanzia del 18 luglio 2007, che impegnava il Governo al-

l'attuazione, oltre che del citato servizio telefonico "116000", di un sistema di "Allerta Integrato": un dispositivo che permette di diffondere rapidamente, su tutto o parte del territorio nazionale, un messaggio di allarme contenente informazioni per il ritrovamento di minorenni scomparsi, affinché chiunque sia in possesso di notizie utili possa immediatamente avvisare le autorità competenti.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale ha assunto il coordinamento dell'iniziativa nell'ambito del Progetto, finanziato dalla Commissione Europea, denominato "*Italian Child Abduction Alert System*", del quale sono partner, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale per gli Istituti Istruzione e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nonché il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Formez P.A., Telefono Azzurro Onlus. In tale contesto è stata firmata nel marzo 2011 dalle predette Istituzioni, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Penitenziaria, dal Corpo Forestale dello Stato e da alcune reti radiotelevisive, gestori delle reti stradali ed autostradali, società di trasporto, editori di siti internet, gestori telefonici, operatori nei servizi di ristorazione anche autostradali, la "Convenzione per la realizzazione di un dispositivo di diffusione dell' "Allarme scomparsa minore". Il "sistema di allarme scomparsa minori" o "child alert" è attivo da agosto 2013 presso la Sala Operativa Internazionale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Le condizioni per la sua attivazione sono:

- la vittima deve essere un minorenne di età;
- deve essere in pericolo l'integrità fisica o la vita del minorenne;
- deve trattarsi di un allontanamento coatto (ad es. rapimento, sottrazione di minorenne, ecc.) e non di una semplice scomparsa;
- devono essere disponibili informazioni sufficienti ed affidabili affinché la diffusione dell'allarme possa contribuire alla localizzazione della vittima o all'individuazione degli autori del reato.

Tuttavia, il verificarsi delle suddette condizioni non comporta il lancio automatico dell'Allarme: esso non sarà attivato qualora la sua diffusione possa creare pericolo per la vittima o il rischio di compromettere le indagini in corso. L'Allarme deve, infatti, essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica competente, che utilizzerà uno specifico modulo da inviare alla suddetta Sala Operativa Internazionale, dove viene costituita una "Unità di crisi". Ogni messaggio sarà preceduto dalla nota "ALLARME SCOMPARSITA MINORE: ...", sarà breve, immediatamente comprensibile e conterrà elementi precisi, tali da consentire la localizzazione della vittima o del presunto rapitore (ad esempio: data, ora e luogo del rapimento, descrizione del veicolo sospetto, numero di targa, nome e fotografia recente della vittima, fotografia del sospettato).

L'allarme sarà divulgato per 3 ore a partire dall'attivazione, prolungabili di ulteriori 2 ore nel caso in cui l'Autorità giudiziaria lo ritenga necessario. Ciò non interferisce con le indagini in corso a cura dell'Autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria competenti.

Per quanto riguarda le ricerche in campo internazionale di minorenni sottratti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno partecipa, con la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Centrale Operativo, alla "Task Force interministeriale sul fenomeno delle sottrazioni internazionali di minori" presso il Ministero degli Affari Esteri, di cui fanno parte anche l'Autorità Centrale per l'esecuzione delle convenzioni internazionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia ed il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

La "Task Force" è un organismo di raccordo operativo interistituzionale che si occupa delle sottrazioni cd. attive, ovvero delle ipotesi in cui il minorenne, sottratto in Italia da un genitore, viene portato indebitamente in uno Stato estero. Esplica, pertanto, attività di impulso degli uffici e delle autorità competenti per la risoluzione dei singoli casi concreti.

5. I minorenni destinatari di provvedimenti civili dell’Autorità Giudiziaria

Nel tempo sono state adottate e standardizzate alcune procedure operative, seguite dalle forze di polizia, funzionali a garantire la migliore tutela dei minorenni che, per decisione dell’Autorità giudiziaria minorile in sede civilistica, devono essere allontanati dalla famiglia di origine per essere collocati presso strutture di accoglienza o presso l’altro genitore a motivo di situazioni di rischio, stato di abbandono, alta conflittualità di coppia.

Si evidenzia il ruolo dei Servizi Sociali nella protezione dei minorenni e la necessità di un coordinamento con loro, specie nei casi in cui è necessario allontanare il minorenne dal nucleo familiare o da uno dei due genitori.

In particolare:

- a) l’esecuzione dei citati provvedimenti giudiziari è delegata ai Servizi Sociali territoriali, che si impegnano ad attivare gli interventi professionali ritenuti opportuni e ad utilizzare tutti gli strumenti utili a realizzare l’allontanamento con la collaborazione dei genitori, tenendo in debita considerazione le esigenze di rispetto ed informazione dei soggetti coinvolti e cercando di individuare le modalità esecutive più opportune, anche in relazione alla tempistica;
- b) l’intervento della Forza pubblica è sempre disposto dall’Autorità giudiziaria minorile ed ha carattere di eccezionalità. In tali situazioni gli operatori di polizia devono agire in stretta collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali, non devono essere in uniforme e devono utilizzare modalità che rendano l’evento il meno traumatico possibile per il minorenne ed i familiari. Compito degli operatori di polizia è principalmente quello di fornire ausilio agli operatori dei Servizi Sociali impegnati nell’allontanamento del minorenne – atto che rimane di loro esclusiva competenza - in particolare impedendo a chiunque di ostacolarne l’esecuzione. Per la sola Polizia di Stato siffatti interventi vengono affidati, di prassi, al personale in servizio presso gli Uffici Minori delle Divisioni Anticrimine delle Questure, che hanno competenza specialistica per le variegate problematiche minorili.

Analoghe procedure operative vengono utilizzate anche nell'ipotesi diversa disciplinata dall'art. 403 c.c., rubricato "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori", che recita: "Quando il minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione."

Si tratta di una deroga al sistema ordinario di tutela dei minorenni, fondato, invece, sul necessario intervento sociale o giudiziario in favore del minorenne volto a superare la volontà degli esercenti la responsabilità genitoriale. Qui, invece, l'allontanamento dalla residenza familiare e il connesso intervento socio-assistenziale è operato dalla pubblica autorità, che ha le stesse potestà dell'Autorità giudiziaria minorile. L'eccezionalità dello strumento è legato alla necessità di intervenire in via d'urgenza, atteso che la situazione di pericolo non consente di attendere la decisione del Giudice Minorile.

- a) Si tratta di un provvedimento non giurisdizionale, ma amministrativo di tipo operativo, perché adottato dalla pubblica autorità, ossia dai Servizi Sociali territoriali (referenti privilegiati deputati all'assistenza dei minorenni e alla protezione dell'infanzia) ed eventualmente dagli organi di polizia. Questi ultimi, tuttavia, non possono agire da soli, ma devono sempre avvalersi dei Servizi Sociali ("a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia").
- b) L'atto ha finalità di protezione del minorenne che si trova in una condizione di grave ed effettivo pericolo per la propria integrità fisica e psichica. Solo l'urgenza di porre riparo ad un grave rischio per il minorenne giustifica tale intervento invasivo. Pertanto, nella motivazione del provvedimento va precisata la situazione attuale di sofferenza e pregiudizio in cui versa il minorenne; l'indicazione del luogo in cui viene collocato può essere omessa qualora necessario per una sua migliore protezione.
- c) Se l'iniziativa di protezione del minorenne è dei Servizi Sociali, questi devono farsi carico della sua collocazione in luogo sicuro e possono richiedere

l'intervento della Forza Pubblica soltanto se ciò è necessario per vincere la resistenza dei genitori (o di chi ne ha la tutela).

- d) Se l'iniziativa di protezione è delle forze di polizia, queste, non potendo agire da sole, devono contattare i Servizi Sociali territoriali per chiedere la loro imprescindibile collaborazione nell'attuazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di collocazione extrafamiliare del minorenne.
- e) All'atto dell'esecuzione del provvedimento, buona prassi è informare subito i genitori che il minorenne è sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento verrà segnalato all'Autorità giudiziaria minorile.
- f) Chiunque agisce deve tempestivamente informare, anche telefonicamente, dell'esecuzione del provvedimento il Pubblico Ministero per i Minorenni per le conseguenti determinazioni del Tribunale per i Minorenni.
- g) La segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile è ancor più urgente quando all'esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare si contrappone la volontà dei genitori, in quanto il Giudice Minorile dovrà risolvere il conflitto con la pubblica autorità. Infatti, se sussiste il volere contrario dei genitori, la collocazione "in ambiente protetto" del minorenne può essere mantenuta soltanto per il tempo strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all'Autorità Giudiziaria minorile.
- h) Sino a quando non interviene una decisione giudiziaria del Tribunale per i Minorenni (di adozione di un nuovo provvedimento o di ratifica di quello della pubblica autorità) o comunque fino a quando non si ritenga che non sia più attuale la situazione di pericolo, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 403 c.c. ha efficacia.
- i) Qualora il Giudice Minorile non condivide l'atto urgente della pubblica autorità, adotta un proprio provvedimento, per cui il primo non ha più effetto.
- j) Eventuali altri provvedimenti a tutela del minorenne diversi da quello urgente di tipo protettivo disciplinato dall'art. 403 c.c. (ad esempio, il trattamento sanitario obbligatorio) non sono ricompresi nella norma citata e vanno adottati con le ordinarie procedure (autorizzazione del Giudice Tutelare).

Appendice

A. Minorenni vittime, autori e testimoni di reati, le fonti normative e modalità di attuazione

“Ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore (...) il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna”.

Queste dichiarazioni sono contenute nel preambolo della “Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007”, ratificata in Italia con la legge 1° ottobre 2012, n. 172. La ratifica della Convenzione ha comportato modifiche al codice penale e procedural-penalistico italiano, ad integrazione di importanti disposizioni per il contrasto del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minorenni, secondo orientamenti in genere già condivisi come “buone prassi” degli Uffici investigativi dedicati, tra cui, fra tutti, quello di avvalersi di uno psicologo per l’ascolto del minorenne vittima di abuso sessuale.

Esemplificativo di questa speciale attenzione è il Capitolo VII (*“Indagini, procedimenti e diritto procedurale”*), Articolo 30 (*“Principi”*) della suddetta Convenzione, di cui di seguito si riporta uno stralcio:

“1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le indagini e procedure penali avvengano nell’interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.

2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni all’assistenza, qualora opportuno. (...)”.

Nell’*iter* che comincia con la denuncia di un reato e continua con i primi accertamenti giudiziari finalizzati all’acquisizione delle fonti di prova, particolare importanza rivestono le testimonianze rese da coloro che hanno subito il reato e/o dalle persone in possesso di informazioni inerenti al reato.

Si rammentano, per inciso, alcune norme procedurali sulla denuncia di un reato:

- i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di denunciare ogni notizia di reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.);
- per “notizia di reato” s'intende l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, le fonti di prova già note;
- la denuncia deve contenere le generalità delle persone alle quali il fatto penalmente rilevante è attribuito (se note), della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.);
- per il pubblico ufficiale la denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato.

Circa la capacità di testimoniare, il nostro ordinamento non prevede limiti di età e tuttavia garantisce specifiche modalità di acquisizione della testimonianza resa dai soggetti appartenenti a gruppi considerati “vulnerabili”, perché vittime di determinati reati – *in primis* la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, la tratta di persone – o perché minorenni.

Si tratta di cautele che, non di rado, costituiscono “buone prassi” da tempo adottati dagli Uffici investigativi, quali sentirlo in locali che non rievochino al minore in modo ulteriormente traumatico la vicenda, notificarlo delle finalità del colloquio, lasciarlo esprimere anche nei timori, evitare comportamenti e domande suggestive.

In effetti, già con la legge 15 febbraio 1996, n. 66¹⁷ è stata introdotta la possibilità della cosiddetta “audizione protetta”, specifica per i casi di testimonianza di un minore presunta vittima di abuso o sfruttamento sessuale, via via ampliata con leggi successive. La modalità dell’“audizione protetta” è valida in ogni fase del procedimento e tende ad assicurare la formazione di una prova con la minore incisione possibile sulla psiche del soggetto audito, anche per evitare i noti effetti di vittimizzazione secondaria che possono compromettere il corretto ed efficace sviluppo procedimentale. Racchiude una serie di cautele che vanno dall'assistenza psicologica o di un familiare alla scelta del luogo più adatto ove sentire il minore, all'impiego di apparecchiature tecniche per audio-videoregistrare i momenti del-

¹⁷ Recante “Norme contro la violenza sessuale”.

l'ascolto, onde evitare interpretazioni soggettive di quanto dichiarato e fissare la comunicazione non verbale (in un bambino molto più significativa di quella verbale), alla previsione del momento più adeguato per sentirlo, all'utilizzo di un vetro a specchio e di un impianto citofonico per l'escussione testimoniale.

In particolare, l'istituto processuale a cui preferibilmente deve farsi ricorso per l'audizione del minore è l'incidente probatorio, attraverso il quale il pubblico ministero può cristallizzare in via anticipata, nel contraddittorio tra le parti e con piena valenza probatoria, le dichiarazioni della parte lesa ovvero del testimone minorenn¹⁸. Il fondamento della norma che disciplina l'incidente probatorio è rinvenibile, secondo i lavori parlamentari preparatori, in una triplice *ratio*: 1) allontanare il bambino dalla scena dibattimentale, nel tentativo di evitargli una reiterazione di interrogatori inerenti un vissuto certamente traumatico; 2) acquisire tempestivamente il contributo conoscitivo del minore, prima che lo stato di *shock* rimuova il ricordo del doloroso accaduto dalla sua memoria; 3) evitare che il bambino sia soggetto ad influenze esterne che possano inficiarne la genuinità della deposizione. Orbene, già in questa fase processuale il magistrato può fissare modalità, tempi, luoghi particolari per tutelare il minore da ascoltare¹⁹, ad esempio svolgendo l'atto proba-

¹⁸ L'art. 392, comma 1 bis, c.p.p. prevede che “nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenn^e ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1”, e dunque anche se non vi sia motivo di ritenere che il testimone sia esposto a violenza o minaccia o promessa di denaro, ed anche se non vi sia motivo di ritenere che il minore o la persona offesa maggiorenne non potranno essere esaminati nel dibattimento “per infermità od altro grave impedimento.”.

L'attuale formulazione del comma 1 bis deriva dalle ulteriori modifiche apportate con la legge 23 aprile 2009, n. 38 (legge di conversione del D.L. 23.2.2009, n. 11), la quale, tra le novità di maggior rilievo, ha esteso il novero dei reati per i quali è possibile procedere ad incidente probatorio (introducendo, ad esempio, anche il cd. *stalking*, di cui all'art. 612-bis c.p.) e, soprattutto, ha ammesso la possibilità di far ricorso all'istituto “al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1” anche per i testimoni di età compresa tra i 16 ed i 18 anni e persino alla persona offesa maggiorenne.

¹⁹ L'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. recita: “nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-is, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo

torio presso strutture specializzate o presso il domicilio del minore, comunque assicurandone sempre la riproduzione fonografica ed audiovisiva.

Anche in sede dibattimentale vigono le stesse cautele per l'esame testimoniale di un minore: il tribunale può avvalersi di un suo familiare o di un esperto in psicologia infantile e comunque può adottare modalità di escussione testimoniale diverse da quelle ordinarie qualora ritenga che le modalità ordinarie nuocciano alla serenità del teste. In presenza di gravi reati, il giudice può esaminare il minore vittima di reato, a richiesta di quest'ultimo, adottando idonea strumentazione tecnica (impiego di un vetro a specchio e di un impianto citofonico)²⁰.

Ad ogni modo, il principio dell'assistenza psicologica in favore del minore per tutta la durata del processo penale è sancito dalla nostra legislazione quando si procede per reati di abuso e sfruttamento sessuale²¹.

Anche le seguenti raccomandazioni contenute nell'Articolo 35 (*"Colloqui con il bambino"*) della "Convenzione di Lanzarote", ove non già normativamente sancite,

600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

²⁰ L'art. 498, comma 4, c.p.p. dispone che "l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame".

L'art. 498, comma 4 ter, c.p.p. prevede che, quando si procede per alcuni reati efferati, il giudice, su richiesta del minore o del suo difensore, autorizza l'effettuazione dell'esame del minore vittima del reato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

²¹ Come prevede l'art. 609-decies, comma 2, c.p.p..

sono da tempo diffuse e talora formalizzate in protocolli operativi e “linee guida” come “buone prassi” tra gli Uffici specialistici delle forze di polizia che si occupano di minori²²:

- “1. *Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:*
 - a) i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;*
 - a) i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;*
 - a) i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;*
 - a) nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;*
 - a) il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;*
 - a) il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.*
2. *Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.*
3. *Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata.”*

²² A titolo di esempio, le “Linee guida per l’ascolto del minore” della Questura di Roma.

B. Cyber-bullismo: esempi, norme e procedibilità

Esempio di comportamento di Cyber-bullismo messo in atto dai minori	Articolo/i del Codice Penale	Testo dell'articolo	Cosa richiedere alle vittime di questo comportamento in fase denuncia
<p>Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/foto li pubblica un <i>socialnetwork</i> per scherzo, all'insaputa della vittima.</p> <p>Un ragazzo costruisce un falso profilo di ragazza su un <i>socialnetwork</i> e con quello aggancia un compagno di classe. Con la falsa identità femminile costruisce una relazione sentimentale con la vittima, gli chiede particolari della sua vita sessuale e confidenze. Qualche tempo dopo pubblica tutte le conversazioni avute con la vittima, accompagnate da insulti e scherzi contro di lui.</p>	<p>Art. 615 bis c.p. <i>Interferenze illecite nella vita privata</i></p>	<p>Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.</p> <p>I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Un ragazzo pubblica su una chat dove sono on-line tutti i compagni di classe e la persona che offende frasi tipo: "Marta Rossi è un'imbecille" oppure "Lucia Verdi è una poco di buono" op-</p>	<p>Art. 594 c.p. Ingiuria</p>	<p>Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

<p>pure "Sara Blu è una negra schifosa"</p>		<p>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.</p> <p>La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.</p> <p>Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.</p>	
<p>Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di <i>Facebook</i> notizie false relative ad un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es."Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!" oppure "Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori" oppure "Marta Bianchi fa la prostituta in strada"</p>	<p>Art. 595 c.p. Diffamazione</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

<p>Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex-fidanzata, le fa continuamente squilare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un <i>socialnetwork</i>. Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere.</p>	<p>Art. 612-bis c.p. <i>Atti persecutori</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p> <p>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
---	---	--	---

<p>Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un <i>socialnetwork</i> e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.</p>	<p>Art. 494. c.p. Sostituzione di persona</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro.</p> <p>Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su <i>YouTube</i> il filmato girato con la fidanzata accompagnandolo con scherzi e battute.</p> <p>Una ragazza conosce sul web un coetaneo che le chiede di fotografarsi nuda e mentre compie azioni di autoerotismo. Lei glieli invia e lui li invia a tutti i suoi amici via mail accompagnandoli ad insulti e commenti ironici.</p>	<p>Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile (aggiornato alla nuova legge n.172/2012 ratifica della Convenzione di Lanzarote)</p>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2. recluta o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è</p>	<p>n sede di denuncia o comunque di indagine è utile acquisire il racconto dei fatti, e tutte le informazioni relative ai files annotando il/i siti sui quali sono comparse o sono state diffuse le immagini pedopornografiche</p>

		<p>punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	
<p>Una ragazza apre la sua <i>email</i> oppure il suo profilo su <i>Facebook/Tweeter</i>/etc. usando username e <i>password</i>, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l'amica, che ricorda la <i>password</i> e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti.</p>	<p>Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico e Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza</p>	<p>Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.</p> <p>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva documento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

		<p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.</p>	
--	--	---	--

Cyberbullismo: buone prassi per la gestione dei casi di prepotenze *on-line* nel sistema scolastico.

PREMESSA	COSA FARE?
<p>In conseguenza di quanto esposto nella Direttiva Ministeriale del M.I.U.R. n. 16 del 5 febbraio 2007, "Linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", al DPR 249/98 e al DPR 235/2007, Statuto delle studentesse e degli studenti e relative modifiche, sono stati istituiti presso gli Uffici Regionali Scolastici di tutte le regioni gli Osservatori Regionali Scolastici Anti-bullismo. I compiti di tali Osservatori riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccolta di dati sul fenomeno delle prepotenze giovanili • supporto e aiuto agli istituti scolastici che segnalino casi tra gli studenti • mediazione e coordinamento interistituzionale nei casi penalmente rilevanti e/o di particolare complessità. • ideazione e realizzazione di progetti di prevenzione del bullismo e <i>cyberbullismo</i>, in collaborazione con pubblico e privato sociale <p>Sussiste a livello nazionale estrema eterogeneità in merito alla proattività e alle iniziative intraprese dai singoli Osservatori.</p>	<p>Nei casi in cui l'insegnante non ravvisi che siano stati commessi reati può fare relazione scritta al Dirigente Scolastico su quanto appreso, visto o saputo indirettamente. Sarà obbligo del Dirigente Scolastico inoltrare richiesta di supporto sul caso all'Osservatorio Regionale AntiBullismo presso l'Ufficio Regionale Scolastico, laddove costituito e operativo.</p>
<p>BUONE PRASSI nei casi di <i>cyberbullismo</i></p> <p>Emersione del caso a scuola:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Situazione 1: uno studente racconta all'insegnante di essere bersaglio di prepotenze reali e di insulti <i>on-line</i> b) Situazione 2: l'insegnante vede direttamente episodi di prepotenza e viene a sapere che vi sono immagini condivise in rete che le documentano c) Situazione 3: un genitore riferisce all'insegnante che il proprio figlio è vittima di <i>cyberbullismo</i> messo in atto da compagni di classe. 	<p>Nei casi in cui si ravvisi la commissione di reati vige obbligo per l'insegnante, in quanto incaricato di pubblico servizio, di comunicare al Dirigente Scolastico quanto appreso o osservato con relazione scritta e protocollata. Sarà obbligo del Dirigente Scolastico trasmettere senza ritardo, per competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, e congiuntamente</p>

	ai Servizi Sociali competenti per territorio i fatti di cui è venuto a conoscenza.
<p>Denuncia per <i>cyberbullismo</i></p> <p>È importante ricordare che essere vittima di prepotenze on-line può essere un'esperienza molto dolorosa per un minore a causa della grande attrattiva che il web esercita sui giovani e sulla funzione integrativa di socializzazione che questo esplica per le nuove generazioni. Minimizzazioni e giudizi sommari possono essere causa di vittimizzazione secondaria, incrementando il senso di solitudine e il rischio di gesti autolesionisti e non conservativi.</p> <p>È necessario inoltre ricordare che in tutti i casi in cui vi sia circolazione di materiale foto e video di nudo e sesso tra minori, anche qualora sia frutto di prepotenze tra coetanei, caratterizza la vittima che denuncia come vittima di abusi sessuali e obbliga l'ufficio di Polizia procedente ad avvalersi di un esperto di psicologia e psichiatria infantile nominato dall'Autorità Giudiziaria così come disposto dall'art. 351 c.p.p. modificato dalla legge 172/2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote).</p>	<p>Nei casi in cui il genitore di uno studente vittima di cyberbullismo chieda aiuto ad un insegnante sarà cura dell'insegnante sostenere la famiglia affinché sporga denuncia.</p>

C. Le dipendenze online, le fonti normative²³

Tutela dei minorenni, ludopatia, pubblicità

La tutela dei minorenni

Alcune disposizioni in tema di tutela dei minori erano originariamente contenute all'articolo 110, commi 8 e 8-*bis*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931).

Dopo aver ricompreso l'esclusione dall'accesso al gioco nei confronti dei minorenni in diverse disposizioni legislative in cui si delineavano le finalità dell'intervento, oppure si indicavano gli obblighi ai quali si sarebbe dovuto sottoporre il concessionario, con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il legislatore, oltre a ribadire al comma 20 il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha provveduto – ai successivi commi 21 e 22 – ad inasprire le sanzioni. In particolare:

- il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18

²³ Tratto dal sito del Parlamento italiano.

anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (in precedenza da 500 a 1.000 euro);

- indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni (in precedenza fino a 15 giorni); il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento;
- per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
- in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.

Da ultimo, l'articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 2012, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Si segnala, infine, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) in collaborazione con la Polizia di Stato, ha sviluppato il progetto educativo "Gioco on-line: rischi e pericoli" al fine di porre l'accento sul divieto per i minorenni di partecipare a tutte quelle forme di gioco che prevedono vincite in denaro, e di sensibilizzare circa i rischi e i pericoli che derivano da un accesso irresponsabile o improprio al gioco on line.

La ludopatia

La legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), all'articolo 1, comma 70, primo periodo, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'AAMS e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di giugno 2011, è tuttora all'esame della Conferenza unificata. La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all'articolo 1, comma 391, ha prorogato il termine per l'emanazione del decreto al 30 giugno 2013.

Successivamente è intervenuto l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale, al comma 23, ha disposto che, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, l'AAMS, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvii, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

L'articolo 7, comma 5-bis, del D.L. n. 158 del 2012, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189, reca una disposizione di indirizzo, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.

Da ultimo, l'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158 del 2012, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita):

- sulle schedine e tagliandi dei giochi;
- sugli apparecchi di gioco (c.d. AWP – *Amusement with prizes*), cioè quegli apparecchi che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;

- nelle aree e nelle sale con videoterminali (c.d. VLT – *Video lottery terminal*);
- nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;
- nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

In caso di inosservanza di tali disposizioni è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro nei confronti del concessionario degli apparecchi di gioco, del titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi (relativamente agli apparecchi AWP e VLT), del titolare del punto vendita delle scommesse, se diverso dal concessionario (comma 6).

Per quanto riguarda i giochi on line, si ricorda che la legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) all’articolo 24, comma 17, prevede che i concessionari adottino ovvero mettano a disposizione strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minorenni, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario (lettera e). Inoltre la successiva lettera h) attraverso il c.d. “conto di gioco” crea una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, in quanto al momento dell’apertura del conto stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell’accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita. Per i giocatori è prevista anche la facoltà di auto-esclusione dal sito del concessionario, con conseguente impedimento ad un nuovo accesso. Peraltro, attraverso l’anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata l’attività di ciascun giocatore, in quanto all’apertura del conto il giocatore deve fornire il proprio codice fiscale (che viene incrociato con la banca dati SOGEI al fine di verificarne l’effettiva esistenza) e il sistema di controllo permette di tracciare e memorizzare in modo nominativo tutte le transazioni di gioco dei giocatori italiani.

Si segnala che gli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d’azzardo sono stati oggetto di una indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati.

In occasione dell’audizione in Commissione Affari sociali della Camera nell’ambito di tale indagine conoscitiva la Conferenza delle Regioni ha approvato una relazione sul gioco d’azzardo patologico. Nel documento le Regioni fanno notare come non esiste un quadro normativo di riferimento che definisca il gioco d’azzardo patologico come un problema di salute e ne stabilisca la responsabilità della cura. Di con-

seguenza le iniziative di prevenzione, cura e assistenza alle persone con problemi di gioco d'azzardo patologico (Gap) e dei loro familiari, non essendo inserite nei Lea, sono state lasciate alla sensibilità di alcuni amministratori regionali e di professionisti del settore, sia appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali che al privato sociale. Al riguardo si segnala che l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 158 del 2012, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro.

La pubblicità

Si ricorda, innanzitutto, che l'AAMS non promuove la pubblicità dei prodotti dei giochi pubblici, in quanto essa viene effettuata direttamente dai concessionari, anche se il logo di AAMS figura in esse.

Come riportato nel documento depositato dal direttore pro-tempore delle strategie e dei giochi dell'AAMS, Antonio Tagliaferri, audito il 12 aprile 2012 dalla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo, "i messaggi istituzionali utilizzati dall'Amministrazione sono stati, diretti unicamente alla sensibilizzazione sul gioco responsabile, legale, sulla tutela dei giovani ed in particolare sul divieto di gioco ai minori. Le campagne informative sono sempre state affidate ad esperti del settore educativo, con l'intento di far penetrare un messaggio di responsabilità e di cautela. L'Amministrazione, in ogni caso, per evitare qualunque equivoco, ha richiesto recentemente ai concessionari di eliminare dai loro messaggi pubblicitari i loghi di AAMS e sostituirli con il numero di concessione ministeriale, per consentire comunque ai consumatori di riconoscere e distinguere i prodotti di gioco legale da quelli che non lo sono, mentre il logo istituzionale dell'Amministrazione e quello del gioco legale e responsabile possono rimanere sulla comunicazione istituzionale a carattere sociale, nonché sulle schedine di gioco".

In merito alle misure finalizzate ad impedire o disincentivare forme di pubblicità sui giochi, il documento precisa che l'AAMS, al fine di disincentivare qualsiasi manifestazione di gioco eccessivo e/o patologico, ha raccomandato ai concessionari di

assicurare che i messaggi promozionali all'utenza includessero sempre un diretto ed esplicito riferimento al giocare in modo responsabile non compulsivo.

Il documento sottolinea che l'AAMS, a legislazione vigente, non ha poteri di intervento diretto, né di tipo censorio né di carattere sanzionatorio, sulla pubblicità dei prodotti di gioco. Eventuali modifiche legislative concernenti il comparto non rientrano nella competenza di AAMS e dovrebbero, comunque, essere attentamente ponderate, in quanto un divieto generalizzato di pubblicità – come avviene, ad esempio, per il settore dei tabacchi – potrebbe essere considerato lesivo della libertà d'impresa dalle aziende del settore (specialmente considerando che negli altri Paesi europei tale divieto non esiste, come invece è per i prodotti da fumo); peraltro, una, sia pure ridotta e controllata, forma pubblicitaria dei giochi è ritenuta utile al fine di consentire ai consumatori di poter distinguere l'offerta di giochi legali da quella di giochi illegali e alle aziende che operano legalmente nel settore di farsi conoscere e presentarsi alla luce del sole, a differenza degli operatori del mercato nero.

In ogni caso, da quando è entrata in vigore la legge che vieta ai minorenni i giochi con vincita in denaro, AAMS ha chiesto ai concessionari di riportare su tutta la comunicazione pubblicitaria sia di prodotto che sociale l'avvertenza scritta o, per gli spot televisivi e radiofonici, espressa a voce che si tratta di gioco vietato ai minori di 18 anni o equivalente.

L'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 158 del 2012 dispone che dal 1° gennaio 2013 al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minorenni, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

Ai sensi del comma 4-*bis* la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di viola-

zione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

Il comma 6 stabilisce che in caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi newslot e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

D. La pedopornografia online, le fonti normative

(Codice Penale, L. 1 ottobre 2012, n. 172 e L. 4 marzo 2014 n. 39)

Anche per quanto concerne l'evoluzione normativa sui reati afferenti alla pedopornografia il legislatore ha compiuto interventi di adeguamento ai fenomeni emergenti a più riprese, rispettando la cosiddetta "riserva di codice", ovvero implementando progressivamente il corpo del codice penale.

Ciò è avvenuto dapprima con la legge n. 66 del 1996 "Norme contro la violenza sessuale", attraverso la previsione degli artt. da 609-*bis* a 609-*decies* nella sezione II del titolo XII del codice penale, esattamente nell'ambito dei delitti contro la libertà personale; successivamente con la legge 3 agosto 1998, n. 269, con cui si è dato ingresso, nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, inseriti nel più ampio Capo III relativo ai delitti contro la libertà individuale, a quelle fattispecie delineate dagli artt. da 600-*bis* a 600-*septies* in tema di prostituzione minorile e pedopornografia.

In seguito ulteriori interventi legislativi sono intervenuti sui due blocchi di norme, unificati dal bene tutelato della "libertà di determinazione sessuale", quale corollario della libertà individuale.

L'art. 609-*bis* ("violenza sessuale") che recita: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è pu-

nito con la reclusione da cinque a dieci anni”, fa rientrare nella condotta incriminata anche le ipotesi in cui non vi sia un contatto fisico tra vittima e aggressore.

A tal proposito, la Cassazione penale ha chiarito che rientra nel concetto di violenza sessuale, “oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.”

Ciò consente di far rientrare a pieno titolo nelle ipotesi dell’art. 609-*bis* anche i casi di così detto “abuso tecnomediato”, ovvero di condotta perpetrata attraverso il solo contatto con il minorenne tramite l’utilizzo delle tecnologie.

Accanto alla fattispecie di violenza sessuale delineata dall’art. 609-*bis* il legislatore ha altresì introdotto l’art. 609-*quater*, secondo il quale: “Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.”

Il comma 2, introdotto dalla l. 38/2006, sancisce che “Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-*bis*, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.”

Il co. 3 esclude la punibilità per il minorenne che, “al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”; il co. 4 stabilisce che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi”.

Ai sensi del co. 5, infine, “Si applica la pena di cui all’articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.”

Con l’introduzione della L. 3 agosto 1998 n. 269, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di schiavitù” il legislatore ha inteso approntare risposte sul piano san-

zionatorio, seguendo altresì la tecnica di avanzare misure anche nel campo della prevenzione.

Il legislatore compie in tale periodo un passaggio fondamentale cercando di adeguare l'impianto normativo alle dinamiche della Rete Internet, per definizione atterritoriale; vengono infatti introdotte varie figure di reato afferenti alle ipotesi di sfruttamento dei minorenni a fini sessuali e si prevede la punibilità, tanto per le condotte delineate dalle nuove norme introdotte, tanto per quelle delineate dagli artt. 609-*bis* al 609-*quinqüies*, anche se commesse dal cittadino italiano all'estero, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.

La legge ha in particolare reso perseguibili le condotte di induzione e sfruttamento della prostituzione dei minori degli anni 18, anche quando il fine sia quello di produrre materiale pedopornografico, la distribuzione e la divulgazione, anche attraverso il canale telematico, del materiale prodotto o di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento dei minorenni, la prostituzione minorile a scopo di turismo sessuale.

La normativa mira a colpire, pertanto, sia chi alimenta il mercato della pedofilia, attraverso la produzione e la diffusione di pornografia minorile, sia chi ricerca questo tipo di materiale per soddisfare un proprio interesse sessuale.

La legge n. 38 del 2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo internet", opera un successivo intervento normativo diretto ad affinare la disciplina già delineata.

Da un lato attraverso l'introduzione di alcune modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente legge del 1998 e di nuove fattispecie quali la pedopornografia "virtuale"; dall'altro dando vita a due nuovi organismi: il C.N.C.P.O., ossia il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-Line presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni e l'Osservatorio per il Contrasto alla Pedofilia e alla Pornografia Minorile presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.

L'art. 600-*quater.1*, rubricato "Pornografia virtuale", prevede che "Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione

grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Il legislatore ha così esteso la punibilità anche al materiale pornografico che ritragga o rappresenti visivamente una persona reale che sembri essere un bambino, oppure prodotto con immagini realistiche di un bambino inesistente, o rappresentante immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse. L'ipotesi più ricorrente consiste nel fotomontaggio ottenuto con la giustapposizione di parti del corpo di un minorenne su altre parti di un corpo creato artificialmente od appartenente ad un altro soggetto.

L'ultimo intervento normativo è invece frutto della ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007, avvenuta con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha avuto cura di introdurre, al comma 6 dell'art. 600-ter, la definizione di pedopornografia che recita: “Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali”.

La legge ha inoltre introdotto nuove discipline, sia sul piano processuale che sostanziale.

L'art. 600-ter punisce la condotta di “pornografia minorile” prevedendosi al primo comma, come modificato dalla legge del 2006 prima e da ultimo dalla legge di ratifica del 2012, la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 24.000 a 240.000 euro per chiunque: 1) utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; ovvero: 2) recluta o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Il secondo comma punisce con la stessa pena di cui al comma 1 colui che faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Il comma 3 sancisce il principio per cui, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, colui che con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Inoltre, ai sensi del comma 4, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai primi tre commi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Il legislatore nel 2012 ha altresì introdotto un comma 5 a norma del quale “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni 18 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

La novità introdotta ha riguardo a condotte di “reclutamento” dei minorenni accanto alla condotta di induzione a partecipare ad esibizioni ed anche a “spettacoli” pornografici.

Le condotte più gravi, punite con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 24.000 a 240.000 euro, sono quelle di produzione e commercializzazione di materiale pedopornografico nonché la realizzazione di esibizioni o spettacoli pedopornografici.

A tali condotte si equipara quella di “reclutamento” e “induzione” a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici o di trarre altrimenti profitto da essi.

L'ulteriore previsione di cui al comma 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punibile colui che assista ad esibizioni o a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori degli anni 18; in tal caso la reclusione è fino a tre anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro.

In posizione intermedia, punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro, si collocano, invece, le condotte di diffusione, distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione, anche per via telematica, del citato materiale pornografico, ovvero di diffusione o divulgazione delle notizie o informazioni relative all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori.

Per le condotte di cessione o offerta, anche a titolo gratuito, di tale materiale è prevista la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.549 a 5.164 euro.

Fanno parte del medesimo blocco normativo le condotte descritte dall'art. 600-*quinquies*, “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, ai sensi del quale “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è

punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.”

Con il fine di avanzare gli strumenti di tutela allo sviluppo psicofisico del minore e dare così attuazione all'art. 23 della Convenzione di Lanzarote, il legislatore ha recepito due ulteriori fattispecie di reato, l'adescamento di minorenni delineata dall'art. 609-*undecies* e l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia prevista con l'art. 414-*bis*.

Ai sensi dell'art. 609-*undecies*: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

L'art. 414-*bis* c.p., rubricato “Pedofilia e pedopornografia culturale”, prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies* è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma”.

Le nuove fattispecie rispondono alla finalità di anticipare la punibilità ad azioni che presentino pericoli effettivi per le potenziali vittime, connessi alla massiccia diffusione delle comunicazioni nella Rete ed all'esponentiale esposizione ai rischi derivanti dall'abbassamento delle fasce di età degli internauti.

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o

comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-*bis*. Prostituzione minorile

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di et inferiore agli anni 18, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

Art. 600-*ter*. Pornografia minorile

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni 18 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali ».

Art. 600-*quater*. Detenzione di materiale pornografico

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».

Art. 600-*quater*.1. Pornografia virtuale

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

Art. 600-*quinquies*. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937».

Art. 600-septies. Confisca

«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18 o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18 o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18 o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18 o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*».

Art. 600-septies.1. Circostanza attenuante

«La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti».

Art. 600-septies.2. Pene accessorie

«Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice conseguono:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive».

Art. 601. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque

al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni 18 ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602-ter. Circostanze aggravanti

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni 18;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter* e 600-*quinquies*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni 18, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1. e 600-*quinquies*, la pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 602-*quater*. Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni 18, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 604. Fatto commesso all'estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia

Art. 609-*bis*. Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-*ter*. Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5-*bis*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza ;

5-*quinqüies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-*sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-*quater*. Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-*quinqüies*. Corruzione di minorenni

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni 18, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* comporta:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
- 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* e 609-*undecies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-*bis*, secondo comma, dall'articolo 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, dagli articoli 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

- 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
- 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 609-duodecies. Circostanze aggravanti

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Art. 414-*bis* c.p., rubricato "Pedofilia e pedopornografia culturale", prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies* è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma".

E. Quadro sintetico delle principali procedure di rilevazione dei fatti di reato in materia di pedopornografia

In merito ai fenomeni in argomento si ritiene utile riportare un quadro sintetico delle principali procedure di rilevazione dei fatti di reato, segnalazione e trattazione dei casi con particolare attenzione alle esigenze di ascolto e di tutela dei minori vittime di abusi sessuali online.

Il presente schema viene ripreso dall'elaborato "BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSO SESSUALE ONLINE: PROCEDURE OPERATIVE CONDIVISE PER LA TUTELA DALLA RILEVAZIONE ALLA PRESA IN CARICO" prodotto da "Save the children Italia Onlus", Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia e Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia in Rete del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell'ambito del progetto DICAM II finanziato con fondi europei.

Si declinano i principi cardine che hanno guidato la redazione delle Procedure Operative nel rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), imprescindibili per garantire loro una reale protezione e cura.

4) Superiore interesse del minore

In tutte le decisioni relative ai minori, l'interesse della persona di minore età deve avere una considerazione preminente (art. 3 CRC).

5) Diritto all'ascolto

Il rispetto per l'opinione del minore deve assicurare a bambine, bambini, ragazze e ragazzi il diritto di essere ascoltati, affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione (art. 12 CRC comma 2) in tutte le situazioni che li riguardano.

6) Diritto alla protezione

Intesa non solo come promozione del benessere della persona di minore età, ma anche come tutela da ogni forma di violenza e come diritto alla cura quando necessaria (art. 34 CRC).

7) Diritto alla cura

In merito ai fenomeni in argomento si ritiene utile riportare un quadro sintetico delle principali procedure di rilevazione dei fatti di reato, segnalazione e trattazione dei casi con particolare attenzione alle esigenze di ascolto e di tutela dei minori vittime di abusi sessuali online.

Requisiti minimi per la tutela e protezione delle vittime minorenni di abuso sessuale online

<i>Formazione integrata</i>	Tutti i professionisti devono condividere un linguaggio e conoscenze comuni, per affrontare il fenomeno e facilitare lo scambio di informazioni e la collaborazione fra le differenti aree di intervento che operano nelle singole situazioni.
<i>Conoscenza della normativa relativa al caso</i>	Tutti gli attori coinvolti devono avere una conoscenza di base della normativa esistente così da riconoscere il fenomeno, e migliorarne la rilevazione/segnalazione e la gestione nella rete di protezione.
<i>Conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione</i>	Tutti gli attori coinvolti nel percorso devono conoscere gli strumenti tecnologici adoperati dalle persone di minore età, i bisogni e le motivazioni che sottendono al loro utilizzo e i rischi associati.
<i>Conoscenza degli aspetti clinici o psicosociali del fenomeno</i>	Tutti gli attori coinvolti nel percorso devono avere una conoscenza di base delle caratteristiche e delle implicazioni dell'abuso sessuale online, ovvero le possibili conseguenze psicologiche derivanti dall'esposizione diretta all'evento traumatico, al fine di assumere un approccio in grado di ridurre al minimo il rischio di rivittimizzazione.
<i>Conoscenza del contesto</i>	Tutti i professionisti coinvolti devono conoscere i vari contesti all'interno dei quali si opera (giudiziario, sociale, psicologico, educativo), nel rispetto delle reciproche competenze.
<i>Lavoro integrato multidisciplinare</i>	È necessaria una completa collaborazione e integrazione tra servizi e tra professionisti, sia sul piano dell'intervento nei singoli casi, sia in merito all'interazione istituzionale, utilizzando le reti presenti sul territorio e le forme di collaborazione già individuate (linee guida, protocolli, ecc.). Nel concreto, significa attuare momenti di confronto tra le forze di polizia, Autorità Giudiziaria, Istituzione scolastica e Servizi Socio-sanitari Territoriali preposti alla tutela dei minori, con una frequenza che verrà stabilita caso per caso, sviluppando momenti di coordinamento e cooperazione, per stabilire insieme percorsi, tempi e modalità di azione, durante ogni fase dell'intervento (indagini, percorso giudiziario, ecc.).
<i>Tempestività del processo di intervento</i>	La presa in carico psicosociale della vittima e della sua famiglia, se protettiva, va attivata il più tempestivamente possibile, per fornire le più opportune forme di supporto sia nella fase di scoperta dell'abuso, che rappresenta un momento di crisi per la famiglia, che nel successivo percorso giudiziario.
<i>Attenzione all'uso delle immagini</i>	Le immagini rappresentano la prova del reato e, per la vittima, la realtà dell'abuso, potendo attivare intensi vissuti post-traumatici. L'esposizione della vittima alle immagini dell'abuso - ove non necessaria - sia durante il processo giudiziario che il percorso di cura, va attentamente valutata, per via del forte potenziale lesivo e ritraumatizzante delle stesse immagini sulla vittima. Esiste un reale rischio di vittimizzazione secondaria connesso con l'amplificazione dei vissuti di vergogna e colpa che tale esperienza potrebbe comportare.

Il percorso della segnalazione

La rilevazione

Un caso di abuso sessuale online a danno di minori può essere rilevato:

- all'interno della scuola;
- all'interno di interventi attuati dai servizi sociali o educativi e dalle aziende sanitarie;
- all'interno di percorsi di sostegno e terapia privati;
- in seguito a indagini su iniziativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
- in seguito a indagini per altri reati, realizzate da uffici di Polizia Postale e delle Comunicazioni o di altre Forze dell'Ordine;
- dalla famiglia;
- da un coetaneo;
- da un medico di famiglia o pediatra.

La rilevazione **NON** è una fase di accertamento dei fatti e delle prove, né di valutazione dei problemi, dei danni e delle responsabilità, bensì una fase di raccolta di informazioni.

Elementi **DA RACCOGLIERE** – ove possibile – durante la rilevazione, qualora si venga a conoscenza di una problematica collegata all'utilizzo delle Nuove Tecnologie che coinvolga una o più persone di minore età:

- 1) **CHI**: nome utente/nickname/mail/nome del profilo del presunto abusante e della vittima;
- 2) **COSA**: se sono state prodotte, inviate e/o ricevute immagini sessualizzate (immagini di nudo totale o parziale, in atteggiamenti sessuali, ecc.) del minore;
- 3) **QUANDO**: il periodo esatto in cui è avvenuto il fatto o il contatto (mese, giorno e ora);
- 4) **DOVE**: in quale ambiente virtuale è avvenuto il contatto con l'abusante (nome della chat, forum, social network, blog);
- 5) Nei casi in cui è possibile, **DESCRIZIONE DEGLI ATTI (COME) per consentire l'identificazione del reato**:
 - a) adescamento online (*grooming*);
 - b) abuso sessuale fisico a seguito di adescamento online;

- c) abuso sessuale fisico foto-video documentato;
- d) *sexting* (attività sessuale su internet tra minori o tra minori e adulti);
- e) *cyber sex* tra adulto e minore (video chat, chat, telefonate);

Perché è importante comprendere la tipologia di reato?

Ogni tipologia di reato ha la sua modalità tecnologica e i suoi canali di diffusione. Nei casi di *adescamento*, la tempestività della denuncia impedisce prioritariamente che i contatti sessualizzati tra adulto e minore si spostino dal web alla vita reale. Le conversazioni online e le eventuali immagini che l'adulto ha inviato al minore costituiscono importanti elementi per l'indagine futura che può scaturire dai fatti; alla luce di questo è importante che questi elementi siano conservati e forniti alle forze di polizia quanto prima possibile.

Nel *sexting*, l'attivazione immediata di una collaborazione tra scuola, forze dell'ordine e genitori è indispensabile per intercettare lo scambio di immagini tra minori e bloccarne il prima possibile la diffusione. Il materiale, infatti, potrebbe circolare attraverso smartphone o essere diffuso tramite servizi internet di tipo file-sharing (emule, torrent) o mediante social network (Facebook, Twitter, ecc.). In questi casi, se gli autori del reato sono persone di minore età, sarà avvertita immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Nel *cyber sex* tra adulto e minore occorre comprendere se sono state realizzate immagini, come sono state realizzate (webcam, smartphone, ecc.), e con che tipo di servizio sono state trasmesse (chat, e-mail o servizi di messaggistica istantanea, per es. Whatsapp).

In tutti i casi in cui l'adulto, dopo un iniziale atteggiamento affettuoso e paziente, accompagna le richieste di immagini, azioni sessuali e incontri reali con minacce e ricatti si configurano altri reati oltre quelli connessi con una sessualizzazione online, e risulta quindi indispensabile tenere traccia di tali minacce. Nei casi di abuso sessuale fisico foto-video documentato, la presenza del materiale può, come già detto, facilitare le indagini e condurre gli inquirenti ad attivare meccanismi volti a limitare la diffusione sul web delle immagini stesse.

L'accuratezza degli elementi raccolti determina in modo significativo l'attivazione di un percorso tempestivo di presa in carico, integrato con interventi di protezione, segnalazione all'Autorità Giudiziaria, valutazione e trattamento.

ASSOLUTAMENTE DA NON FARE

- 1) Raccogliere direttamente elementi probatori (cercare sul cellulare/computer della vittima immagini, conversazioni in chat o e-mail);
- 2) Cancellare eventuali chat, mail, immagini o video;
- 3) Sostituirsi alla vittima per cercare un contatto online con chi minaccia, diffama o adesca;
- 4) Chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o a altri minori coinvolti;
- 5) Procedere a “interrogatori” di terze persone (compagni o amici).

Coinvolgimento dei GENITORI

Se i fatti sono relativi ad abusi sessuali che coinvolgono persone estranee alla famiglia della vittima, sarebbe auspicabile un coinvolgimento immediato dei genitori, che l'operatore potrà sostenere nella valutazione della segnalazione;

Se invece i fatti sono relativi ad abusi sessuali intra o perifamiliari, **non si devono informare** i genitori, poiché possono non esser chiari da subito i dettagli relativi al ruolo protettivo o meno dei singoli familiari o il loro coinvolgimento.

La segnalazione

Innanzitutto si suggerisce a ogni adulto che nutra una preoccupazione o venga a conoscenza di una situazione online rischiosa, di attivare la rete dei servizi di protezione e cura, per garantire un accompagnamento del minore e della sua famiglia durante tutto il percorso. **Soltanto una presa in carico integrata da parte di tutti i servizi del territorio garantisce infatti la protezione del minore e l'efficacia degli interventi in suo favore.**

La *segnalazione* di un fatto che potrebbe essere connesso all'abuso sessuale online di un minore può essere fatta da:

- **operatori** che vengono in contatto con la persona di minore età (l'istituzione scolastica, il medico pediatra o altri sanitari, educatori, ecc.) e che riscontrano situazioni di sospetto abuso sessuale online;

- **forze dell'Ordine;**
- **servizi socio-territoriali** che possono rilevare situazioni di rischio o pregiudizio per i minori che giungono alla loro osservazione;
- **genitori o famiglia;**
- **coetanei amici** della vittima.

I reati contestati in caso di sospetto abuso sessuale online prevedono la procedibilità d'ufficio: è pertanto **preciso obbligo** degli operatori (art. 357 c.p.) che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale (operatore sanitario, scolastico o sociale), così come degli incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) procedere alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria o le forze di polizia di quanto è stato appreso nell'ambito della propria attività lavorativa. In caso di mancata segnalazione, e in presenza di reati procedibili d'ufficio, si configura l'**illecito di omessa denuncia di reato** (art. 361 c.p.).

Nel caso in cui la rilevazione sia effettuata da uno psicologo o psicoterapeuta **nell'ambito della libera attività professionale**, è necessario ribadire quanto sia importante, per l'incolumità di un minore e per la sua protezione psicologica, anteporre ai vincoli del segreto professionale gli obblighi di cittadino nel riferire agli organi competenti situazioni obiettive di pregiudizio e fatti di reato, che possono emergere all'interno di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico.

A partire dal momento della rivelazione dell'abuso, da parte del minore, l'intervento terapeutico potrà proseguire, nel sostegno complessivo della persona. Con l'atto della denuncia, l'azione del terapeuta dovrà integrarsi con l'intervento giudiziario, investigativo, di tutela e presa in carico istituzionale, in un'ottica di protezione sinergica della persona di minore età

Come fare una segnalazione corretta e completa

FASE 1 – Fase preliminare

- Rassicurare il/la bambino/a o ragazzo/a, cercando di non creare allarmismi e raccomandandogli/le di non avere più contatti con la persona conosciuta online;
- per gli insegnanti, avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico e le Forze dell'Ordine (preferibilmente il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di zona);

- se i genitori sono già venuti a conoscenza del fatto, sarebbe importante e più protettivo incoraggiarli a presentare loro stessi denuncia presso il più vicino ufficio di Polizia;
- nel caso in cui i genitori non siano a conoscenza del fatto, segnalare la questione alle Forze dell'Ordine che a loro volta valuteranno, in accordo con l'Autorità Giudiziaria, l'opportunità di contattare la famiglia.

FASE 2 – La raccolta delle informazioni

- Raccogliere informazioni -> CHI, COSA, QUANDO, DOVE, COME, evitando di alterare possibili fonti di prova (vd. sopra, *BOX ASSOLUTAMENTE DA NON FARE*)

FASE 3 – Stesura della segnalazione

Una **CORRETTA** segnalazione **DEVE**:

- essere scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato dei segnali di allarme/fattori di rischio che ritengono possano ricondurre ad una possibile vittimizzazione sessuale o che hanno raccolto direttamente o indirettamente le confidenze/dichiarazioni di un possibile coinvolgimento di un minore in un'attività sessuale on line.
- essere obiettiva e analitica;
- raccogliere le circostanze in cui sono emersi i fatti e le dichiarazioni spontanee rilasciate;
- descrivere atteggiamenti, comportamenti e vissuti della persona di minore età al momento della rivelazione dell'abuso;
- contenere le informazioni raccolte nella fase di emersione: CHI, COSA, QUANDO, DOVE e – nei casi in cui è possibile e vi sia la competenza professionale necessaria – LA TIPOLOGIA DI REATO (COME).

Una **CORRETTA** segnalazione **NON DEVE** contenere accuse, interpretazioni o valutazioni di merito.

Ai sensi degli obblighi previsti per legge, spetta al Dirigente Scolastico provvedere a sporgere denuncia rispetto a quanto riferito dagli insegnanti, direttamente alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia Giudiziaria del terri-

torio (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, oppure Polizia di Stato, Carabinieri). La denuncia non deve essere preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un inquinamento delle prove.

Se sei un INSEGNANTE, sei quindi obbligato a segnalare al Dirigente Scolastico della scuola quanto hai appreso nell'ambito della tua attività lavorativa. Anche in mancanza di collaborazione da parte di altri colleghi o altri professionisti, sia all'interno che all'esterno della scuola, hai comunque l'obbligo di attivare le strutture giudiziarie e/o i servizi sociali, in quanto "incaricato di pubblico servizio" e nell'interesse del minore.

FASE 4 – A chi fare la segnalazione

OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI O SANITARI:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (anche via fax) e contemporaneamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- alle Forze dell'Ordine (preferibilmente al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni o, se non è possibile, all'Ufficio Minori della Questura, presso un Commissariato della Polizia di Stato o una Stazione dei Carabinieri);
- nel caso in cui si è a conoscenza che il possibile autore/ i dell'abuso sono persone minorenni si può segnalare unicamente alla Procura minorile e congiuntamente alle Forze dell'Ordine.

INSEGNANTI:

- i Servizi Sociali di zona;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (anche via fax) e contemporaneamente alla Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni;
- alle Forze dell'Ordine (preferibilmente al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni o, se non è possibile, all'Ufficio Minori della Questura, presso un Commissariato della Polizia di Stato o una Stazione dei Carabinieri);

- nel caso in cui si è a conoscenza che il possibile autore/ i dell'abuso sono persone minorenni si può segnalare unicamente alla Procura minorile e congiuntamente alle Forze dell'Ordine

GENTORI:

- ai Servizi Sociali di zona;
- alle Forze dell'Ordine (preferibilmente al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni o, se non è possibile, all'Ufficio Minori della Questura, presso un Commissariato della Polizia di Stato o una Stazione dei Carabinieri).

SUGGERIMENTI/RACCOMANDAZIONI

Nei casi di abusi online è preferibile rivolgersi al Compartimento di zona della Polizia Postale e delle Comunicazioni, poiché a essa è affidata una specificità operativa in materia di abusi online, in particolar modo se si ritiene necessaria un'attività investigativa sotto copertura o di contrasto, secondo l'ex art. 4 L. 269/98.

NOTA BENE!***Il ruolo delle immagini nella fase di rilevazione e segnalazione***

In ogni caso di sospetto abuso sessuale, l'eventualità che l'abuso possa essere stato filmato/fotografato va considerata e indagata attentamente, sia dagli operatori dei servizi, che dalle Forze dell'Ordine. Perché?

- A. Le immagini potrebbero fornire prove contro l'abusante. In alcuni casi l'immagine documenta direttamente l'abuso sessuale e rappresenta una prova grafica di ciò che è accaduto tra abusante e vittima. Anche quando le immagini non sono esplicite, possono sostituire o rinforzare la testimonianza della vittima e dare evidenza di azioni inappropriate da parte dell'abusante. Nei casi in cui si verifichi che c'è stata produzione di materiale, è importante determinare se le immagini siano state diffuse;
- B. Le immagini potrebbero facilitare l'identificazione di altri minori abusati;
- C. Attraverso le immagini, la Polizia Giudiziaria potrebbe venire a conoscenza di informazioni importanti per l'identificazione dell'abusante.

L'impatto delle immagini SULLA VITTIMA

La presenza di immagini dell'abuso può avere un impatto sul minore ed è essenziale integrare questo aspetto nel progetto di supporto individuale e familiare della vittima.

Si invitano gli operatori, le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria che investigano su casi di sospetto abuso sessuale online a considerare sempre la possibilità che siano state fatte delle foto o dei video. Si suggerisce anche a chi conduce il primo colloquio di indagare l'esistenza di eventuali immagini.

Le immagini, secrete per tutta la durata delle indagini preliminari, in quanto fonti di prova, divengono inaccessibili a tutti, tranne che al Pubblico Ministero procedente e agli investigatori (Forze dell'Ordine).

Mostrare le immagini ai GENITORI

I genitori potranno visionare tale materiale, previa richiesta formale di accesso agli atti, espressa dall'avvocato della parte offesa.

Nel caso ai genitori venga concessa l'opportunità di visionare il materiale prodotto per l'adescamento o dell'abuso sessuale stesso, è indispensabile invitare alla cautela e a una valutazione caso per caso di quanto mostrato. È necessario che al momento della visione del materiale siano disponibili risorse e competenze di supporto psicologico per i genitori. La forza dirompente dell'immagine può infatti produrre vissuti traumatizzanti di shock, vergogna, rabbia, giudizio negativi e colpevolizzazione del minore.

Per rispondere quindi alla legittima e comprensibile esigenza della famiglia di conoscenza dei fatti, si può procedere – da parte degli inquirenti – a una descrizione sommaria dell'accaduto, secondo una modalità che risulti utile nei casi in cui l'atteggiamento dei genitori tenda a sminuire o negare quanto successo. La conoscenza dei dettagli in merito ai fatti e la loro comprensione ed elaborazione saranno quindi rimandati alle successive fasi di presa in carico psicologica e terapeutica, in modo da garantire l'adeguato contenimento delle reazioni e dei vissuti problematici.

Mostrare le immagini alla VITTIMA

In merito all’uso delle immagini nella fase di rilevazione e raccolta delle informazioni (denuncia alle Forze dell’Ordine, racconto a scuola o in sede di colloquio terapeutico), si suggerisce di usare la massima cautela nel mostrare alle vittime le immagini connesse a un’indagine. Qualora le esigenze operative impongano la visione delle stesse, ai fini dell’identificazione delle persone coinvolte, è auspicabile applicare delle maschere che nascondano le parti intime degli attori o le scene più esplicite, soprattutto nei casi in cui la vittima è ignara dell’esistenza di una documentazione dell’abuso subito.

La visione dell’accaduto, in tutti i casi, risulta essere traumatizzante, poiché le immagini operano come riattivatori traumatici dell’evento, in grado di produrre effetti negativi anche molto intensi. Nei casi di *grooming* è probabile che le immagini prodotte siano l’esito di un’attività sessuale consensuale e quindi potrebbe essere molto difficile per la vittima affrontare la vergogna connessa alla documentazione foto/video di azioni così intime.

Requisiti minimi per la protezione delle vittime minorenni di abuso online nelle fasi di rilevazione e segnalazione

<i>Tempestività</i>	Fin dall’inizio del processo di tutela è essenziale, da parte di tutti gli operatori coinvolti, lo sforzo di trovare un equilibrio tra il diritto alla protezione psicofisica della vittima e della sua famiglia, le necessarie operazioni di indagine e gli interventi di repressione del reato. La raccolta degli elementi probatori dovrebbe avvenire in tempi il più possibile rapidi; inoltre, è auspicabile che nel corso delle operazioni di indagine sia coinvolto un numero ristretto di operatori e che siano privilegiati sempre gli stessi nelle diverse fasi della medesima operazione.
<i>Sostegno psicosociale alla vittima</i>	È indispensabile attivare opportune strategie di supporto sociale e psicologico, per garantire un efficace accompagnamento e ridurre i rischi di vittimizzazione secondaria. Le forme di supporto destinate alla vittima non sono finalizzate esclusivamente alla sua tutela giudiziaria, ma prevedono la programmazione di un intervento stabile e protratto nel tempo.
<i>Rispetto dei tempi emotivi della vittima</i>	Quando l’interazione online tra l’abusante e la vittima è in atto, soprattutto nelle fasi iniziali o più intense, la persona di minore età spesso non percepisce la situazione come pericolosa, ma piuttosto come coinvolgente e grati-

	<p>ficante. Se i genitori scoprono i contatti con un adulto e decidono di fare denuncia, il/la figlio/a potrebbe non essere pronto a parlarne e collaborare. Non è inusuale infatti che i minori manifestino sentimenti di forte legame affettivo con l'abusante e atteggiamenti di copertura e difesa dello stesso e della loro relazione. In questi casi, si raccomanda di rassicurare i minori età sul fatto che i dettagli dei contatti e/o delle immagini scambiate con l'adulto saranno visualizzate solo dalla magistratura e dalle forze di polizia (in quanto fonti di prova entrano a far parte di un fascicolo giudiziario).</p>
<i>Duplica segnalazione</i>	<p>Al fine di garantire il diritto della persona di minore età alla protezione, si raccomanda di effettuare la segnalazione sia alla Procura Ordinaria, per l'attivazione del procedimento penale – nel caso il sospetto abusante sia una persona maggiore di 18 anni – che alla Procura Minori, per l'attivazione degli interventi di tutela della vittima e nel caso il sospetto abusante sia minorenne. Nel caso in cui si è a conoscenza che il possibile autore/i possibili autori dell'abuso sono persone minorenni si può segnalare unicamente alla Procura minorile e congiuntamente alle Forze dell'Ordine.</p>
<i>Allontanamento</i>	<p>Immediato allontanamento del soggetto abusante e impedimento di ulteriori contatti con la persona minorenne. In caso di abuso sessuale online è essenziale aiutare e sostenere i genitori e/o altre figure di riferimento del minore, nel filtrare e monitorare l'accesso alla rete, e regolamentarne l'uso in base al contesto di vita. È importante proteggere il bambino/adolescente da ulteriori esposizioni o contatti per via telematica con l'abusante.</p>
<i>Supporto ai genitori</i>	<p>È essenziale sostenere e accompagnare i genitori – se presenti e protettivi (ovvero se non coinvolti nell'abuso e nel caso in cui pertanto non sono messe in discussione le loro competenze genitoriali) o altre figure di riferimento affettivo, fin dalle prime fasi dell'emersione del sospetto abuso sessuale online. Spesso la mancata rivelazione spontanea da parte degli adolescenti vittime – spesso vittime con un ruolo attivo – ha ripercussioni profonde sulla famiglia o gli adulti di riferimento. È fondamentale che i genitori o tutori siano supportati e aiutati a capire le dinamiche che hanno indotto il proprio figlio/a a prendere parte attivamente all'abuso online, per evitare di colpevolizzare la vittima. Eventuali rivelazioni relative all'adescamento e/o al <i>sexting</i> potrebbero scatenare nei genitori vissuti di shock, rabbia, negazione e colpevolizzazione.</p>
<i>Evitare di interferire nelle indagini e nell'acquisizione delle prove</i>	<p>È importante ribadire di evitare l'interazione con l'abusante, sostituendosi al profilo del/della figlio/a, pena l'invalidazione delle indagini. Inoltre, in presenza di una richiesta estorsiva è meglio non cedere al ricatto, che non sarebbe comunque garanzia che il materiale non venga diffuso in rete.</p>
<i>Protezione di altri minori del nucleo familiare dell'indagato</i>	<p>Quando in seguito a indagini, l'Autorità Giudiziaria disponga per la perquisizione domiciliare, e sia stata accertata la compresenza di figli minorenni dell'indagato (tramite stato di famiglia, certificato di residenza, ecc.), è necessario affidare gli stessi alle cure del genitore estraneo ai fatti, evitando quindi che il minore assista alla perquisizione.</p>



Impaginazione grafica e stampa
Direzione Centrale della Polizia Criminale
Tipografia